

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

448^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 MAGGIO 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	COMMISSIONI PERMANENTI	
		Variazioni nella composizione	Pag. 4
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA		DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione di documenti	3	Seguito della discussione:	
		«Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico am- bientale» (1457) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputa- ti Vernola ed altri):	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	4 e passim
Annunzio di presentazione.....	3	COVI (PRI)	4, 40
Presentazione di relazioni	3	LOPRIENO (Sin. Ind.)	5 e passim
		BOMPIANI (DC).....	6, 14, 42
GOVERNO		RUFFILLI (DC), relatore	6 e passim
Richieste di parere per nomine in enti pub- blici	4	ZANONE, ministro senza portafoglio per l'eco- logia.....	7 e passim
		COLOMBO SVEVO (DC).....	11, 15, 18
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCE- DERE IN GIUDIZIO		TARAMELLI (PCI)	12, 33, 40
Presentazione di relazioni	4		

SAPORITO (DC)	Pag. 13 e <i>passim</i>
MELANDRI (DC)	13 e <i>passim</i>
* MAFFIOLETTI (PCI)	16 e <i>passim</i>
BASTIANINI (PLI)	17, 54
GARIBALDI (PSI)	17 e <i>passim</i>
POLLASTRELLI (PCI)	17
PAGANI Maurizio (PSDI)	20 e <i>passim</i>
PASQUINO (Sin. Ind.)	21 e <i>passim</i>
SIGNORINO (Misto-P. Rad.)	26, 32
FONTANARI (Misto-SVP)	43, 46
KESSLER (DC)	44, 48
FOSSON (Misto-UV)	46
SCLAVI (PSDI)	53, 54

MOZIONI, INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento di interrogazioni e la risposta scritta ad interrogazioni:

PRESIDENTE	Pag. 55
SIGNORINO (Misto-P. Rad.)	55
GARIBALDI (PSI)	55
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	55
Annunzio	55, 56, 59

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 29 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Carta, Castiglione, Colombo Vittorino (V.), Fabbri, Giust, Jannelli, Marinucci Mariani, Murmura, Spano Roberto, Ulianich, Pinto Biagio, Mondo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Tonutti, a Udine, per il 10° anniversario del terremoto in Friuli. De Sabbata, Fanti, La Valle, Mitterdorfer, Noci, Petrilli, Pozzo, a Bruxelles, per attività della CEE.

Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con lettera in data 30 aprile 1986, ha trasmesso la relazione approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 16 aprile 1986, a seguito del supplemento di indagine svolto nell'ambito del procedimento n. 342/VIII (atti relativi alla indagine sulla esistenza della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in ordine ai fatti di cui alla comunicazione giudiziaria n. 2498/81A notificata all'onorevole Giacomo Mancini, in forza della mis-

siva del Presidente della Camera dei deputati del 10 dicembre 1982), ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in esecuzione di quanto deliberato dal Parlamento in seduta comune il 18 luglio 1985.

Tale relazione è stata stampata e distribuita.

Per la discussione della predetta relazione il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 8 maggio 1986, alle ore 10.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, CODAZZI e FIMOGNARI. — «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 429 del codice di procedura civile, così come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di crediti di pensione» (1808).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Pavan, in data 28 aprile 1986, sul disegno di legge: SAPORITO ed altri. — «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (56);

dal senatore Garibaldi, in data 5 maggio 1986, sul disegno di legge: SAPORITO ed altri. — «Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti» (1355).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) il senatore Bernassola ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: — «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984» (1225) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della professoressa Maria Teresa Salvemini a presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (n. 116).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Ruffino ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 70*).

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo della Democrazia cristiana sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente: il senatore Tonutti entra a farne parte;

8ª Commissione permanente: il senatore Tonutti cessa di appartenervi, il senatore Salerno entra a farne parte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale» (1457) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vernola ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1457.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno replicato il relatore, senatore Ruffilli, ed il ministro per l'ecologia, onorevole Zanone.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore Covi a riferire all'Assemblea il parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge aventi riflessi di natura finanziaria.

COVI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, la Commissione bilancio non ha osservazioni da fare: sono tutti ammissibili sotto il profilo della competenza della 5ª Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai senatori, che riguardano prevalentemente questioni di carattere ordinativo del Ministero, la 5ª Commissione non ha osservazioni da fare, salvo sull'emendamento

mento il momento di intervento determinante.

Il problema tanto grave ed attuale dell'inquinamento è recente, risale all'ultimo trentennio, non soltanto in Italia, tanto è vero che la Costituzione prevede la tutela degli oggetti ambientali, senza prevedere una protezione diretta degli stessi mediante una lotta ai fattori deturpanti di essi. Per questo motivo chiediamo che venga inserita, al secondo comma dell'articolo 1, la previsione della difesa delle risorse naturali dall'inquinamento, come compito precipuo del Ministero dell'ambiente.

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Vorrei intervenire molto brevemente, signor Presidente, signor Ministro, su questo emendamento del senatore Loprieno e di altri senatori al quale vorrei aderire, perchè mi sembra realmente che, accanto ai compiti spettanti al Ministero per l'ambiente sottolineati dal comma 2 dell'articolo 1, e cioè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, manchi l'ultimo punto di un complesso organico di predisposizioni legislative, vale a dire la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

Con questo a me sembra che si aggiunga un compito specifico al Ministero, perchè difesa significa anzitutto attenzione ai problemi e quindi creazione di un personale capace di seguire questi problemi ecologici, significa attività di prevenzione ed attività di repressione. La difesa pertanto deve essere intesa in questo senso ampio, panoramico e viene a sottolineare anche la importanza dei successivi articoli del disegno di legge che dovremo considerare.

C'è la parola «risorse naturali». Su questo vorrei inserirmi con qualche riflessione per sottolineare che, a mio parere, esse si devono intendere in senso lato, comprendendo anche ovviamente tutte quelle risorse, chiamiamole della biosfera, cioè del regno vegetale e del regno animale, che debbono in qualche modo essere incluse tra le risorse naturali a disposizione dell'uomo.

È inoltre utile, da parte nostra, abbandonare quella mentalità, che alcuni filosofi e pensatori considerano quasi un retaggio della nostra cultura occidentale, prima giudaica e poi cristiana, quasi di trascuratezza di fronte al fenomeno natura di per se stesso. Questa, evidentemente, è una accusa che non regge; però va affermato che in qualche modo è bene sottolineare che siamo consapevoli di questo problema e sappiamo fare il salto mentale, per poter provvedere alla tutela della natura per i suoi valori intrinseci. Certo, io avrei preferito che — in modo più esplicito — questo concetto di ecologia rimanesse anche nel testo che si va ad approvare dell'articolo 1, ma vi sono state altre considerazioni che hanno fatto preferire l'abbandono di questa parola che potrebbe destare problemi di interpretazione, essendo l'ecologia un ramo specifico della biologia. Io accetto questa decisione, ma vorrei sottolineare che, quanto meno in quell'azione che viene proposta dal successivo comma 3, un richiamo all'insegnamento concernente i problemi dell'ambiente anche sotto il profilo ecologico ed anche attraverso la scuola, sarebbe stato preferibile, perchè avrebbe indicato un'azione concreta, anche perchè non siamo più nel comma 2 che dà la panoramica generale dell'azione del Ministero, bensì nel campo delle azioni con le quali si può intervenire. In definitiva sarebbe stato utile mantenere tale richiamo nel comma 3. In ogni modo, io non insisto su questo, ma vorrei che fosse chiaro che, aderendo all'emendamento, intendo dire che la difesa delle risorse naturali comprende un'azione molto ampia, a tutto raggio, così come ho specificato, per la prevenzione e per la repressione, ed inoltre che nelle risorse naturali vanno ricomprese anche quelle risorse che più direttamente vengono considerate in termini scientifici sotto l'aspetto, per così dire, ecologico. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFILLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite ad organi centrali dello Stato, in materia di inquinamento atmosferico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-

to, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste

marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

« *i*) un rappresentante del Ministero dell'ambiente ».

11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute ».

12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ».

13. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

14. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

15. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

16. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

17. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

18. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c*) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1, 3, 4, 5, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità ».

2.11

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « salvo quelle previste dall'articolo 102,

nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

2.3 COLOMBO SVEVO, MELANDRI, SAPORITO, FIMOIGNARI, BOMBARDIERI, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, FALLUCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« ... Le funzioni di cui alle lettere a) e b) sono esercitate dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, nonché, per quanto previsto dalla lettera d) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, previo parere dei Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione ».

2.1 COLOMBO SVEVO, MELANDRI, SAPORITO, FIMOIGNARI, BOMBARDIERI, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, FALLUCCHI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Sono adottati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 nonché relativi alle riserve marine di cui al titolo quinto della stessa legge 31 dicembre 1982, n. 979 ».

2.9 TARAMELLI, MAFFIOLETTI, DE SABBATA, STEFANI, PERNA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. È adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente il piano generale di difesa del mare e delle coste marine, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ».

2.2 SAPORITO, MELANDRI, FIMOIGNARI, BOMBARDIERI, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, FALLUCCHI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

« ... L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 è soppresso ».

2.5 MELANDRI, SAPORITO, FIMOIGNARI, BOMBARDIERI, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, FALLUCCHI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

« 13. Le proposte di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono formulate dal Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'ambiente ».

2.6 COLOMBO SVEVO, SAPORITO, MELANDRI, FIMOIGNARI, LOTTI Angelo, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, FALLUCCHI, FERRARA Nicola

Al comma 15, sostituire le parole: « Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente » *con le altre:* « Sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ».

2.10 TARAMELLI, DE SABBATA, MAFFIOLETTI, STEFANI, PERNA

Sopprimere il comma 16.

2.7 COLOMBO SVEVO, SAPORITO, MELANDRI, FIMOIGNARI, LOTTI Angelo, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, FALLUCCHI, FERRARA Nicola

In via subordinata all'emendamento 2.7, sostituire il comma 16 con il seguente:

« 16. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentito il Ministro dei lavori pubblici, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relati-

vi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515 ».

2.8 COLOMBO SVEVO, SAPORITO, MELANDRI, FIMOGNARI, LOTTI Angelo, BOMBARDIERI, BERNASSOLA, FAL-LUCCHI, FERRARA Nicola

Al comma 16 sostituire le parole: « Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, e sentito il Ministro della sanità » con le altre: « Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente ».

2.12 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 18.

2.13 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea ».

2.4 LOPRIENO, PASQUINO, MILANI Eliseo

Invito i presentatori ad illustrarli.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Gli emendamenti presentati dal Governo hanno il fine di armonizzare meglio il ricorso alla concertazione tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero della sanità per quanto concerne la materia dell'inquinamento atmosferico che indubbiamente, da un lato, è materia nella quale il Ministero dell'ambiente deve avere una competenza primaria — questo è uno dei compiti infatti più importanti che il nuovo Ministero è chiamato ad esercitare — e nello stesso tempo presenta interrelazioni con aspetti sanitari che

sono di tutta evidenza e che già il testo approvato dalla Commissione, d'altra parte, considera. Si è comunque ritenuto opportuno, nonostante i rilievi di molti senatori i quali hanno, a mio avviso anche giustamente, osservato che in questa legge di momenti di concertazione ve ne siano molti, estendere in questa materia dell'inquinamento atmosferico le questioni che dovranno essere concertate dal Ministro dell'ambiente con il Ministro della sanità su tre punti. Il primo è la fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; il secondo è la determinazione, d'intesa con le regioni di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale, ed il coordinamento dell'attività delle regioni; il terzo è l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari. Si tratta di materie nelle quali evidentemente l'interesse ambientale è strettamente connesso con quello sanitario, per cui l'estensione del concetto appare opportuna. Pertanto il primo emendamento all'articolo 2, lettera c), estende il concerto anche ai punti 1), 4) e 7) dell'articolo 102 del decreto n. 616.

Vi è poi un successivo emendamento del Governo al comma 16 dell'articolo 2, che riguarda la materia dell'acqua potabile. Anche qui vi è una concomitanza evidentissima di aspetti ambientali e sanitari. Si è ritenuto che la rilevanza sanitaria prevalga e che quindi l'iniziativa del concerto debba essere trasferita dal Ministro dell'ambiente al Ministro della sanità.

Infine vi è un terzo emendamento pressivo del comma 18 dell'articolo 2, perchè tale comma che corrisponde al comma 15 del testo approvato dalla Camera, stabilendo che «il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale», non è niente altro che una ripetizione del punto già trattato nell'emendamento alla lettera c) di detto articolo, che riguarda appunto un aspetto contenuto nell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Pertanto, con la presentazione del primo emendamento la conservazione di questo comma diventerebbe superflua.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare le proposte di modifica all'articolo 2 di cui sono prima firmataria.

Si tratta di una serie di emendamenti che prendono in considerazione il raccordo fra l'ambiente e la sanità. Esso ci sembra necessario stante le competenze previste dalla legge n. 833 in campo soprattutto di prevenzione e ancor più ci sembra tale se consideriamo l'attuale organizzazione territoriale che fa capo a questo settore, alle unità sanitarie locali, ai presidi multizonali di prevenzione.

Già la Commissione sanità nel parere espresso aveva chiesto di rafforzare questo coordinamento, perchè preoccupata che funzioni scoordinate o sovrapposte non andassero ad influire negativamente sul già debole impianto organizzativo periferico.

La via che abbiamo trovato, cioè quella del concerto — che ripetiamo nei vari emendamenti — tra il Ministero della sanità e quello dell'ambiente, non entusiasma per la verità neanche i proponenti, però attualmente è l'unico strumento consentito in questo impianto istituzionale. Lo usiamo quindi, pur con tutte le riserve del caso, che ha già espresso anche il ministro Zanone, per ricordare che a questi temi andrà rivolta un'attenzione particolare tenendo conto sia delle esperienze regionali in atto (ad esempio le varie leggi sull'ecologia e le relative competenze), sia del ruolo che possono assumere le province anche in campo gestionale, sia dell'evoluzione dei presidi multizonali d'igiene, del loro potenziamento e della loro regolamentazione, che consentano di svolgere effettivamente una funzione di controllo non solo su domanda ma come iniziativa normale degli stessi presidi.

L'emendamento 2.3 estende il concerto del Ministro dell'ambiente e di quello della sanità per tutte le funzioni che riguardano l'inquinamento atmosferico previsto dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. La stesura del disegno di legge limitava il concerto soltanto a tre punti: alla rilevazione di fenomeni, ai programmi di disinquinamento, alla protezione dall'inquinamento radioattivo.

La nostra proposta, invece, lascia titolare

della funzione il Ministero dell'ambiente, ma lo obbliga ad un concerto con il Ministero della sanità su questi altri aspetti: fissazione dei limiti di accettabilità per l'immissione di sostanze inquinanti e di emissioni sonore, determinazione di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico, coordinamento dell'attività regionale e provvedimenti straordinari per la incolumità pubblica.

L'emendamento 2.1, invece, si differenzia dal disegno di legge perchè, mentre il disegno di legge attribuisce la funzione dei comitati interministeriali istituiti dalla legge n. 319 e dal decreto n. 915 al Ministero dell'ambiente, il nostro emendamento prevede il trasferimento al Ministero dell'ambiente di concerto con la sanità e i lavori pubblici.

In questo senso ci ha orientato il fatto che i comitati interministeriali si erano costituiti proprio in vista di una stretta interconnessione che esiste sui vari temi in esame; altrimenti, probabilmente, ci sarebbe già stata una ripartizione di competenze.

Questa interdisciplinarietà, a nostro avviso, deve essere in qualche modo recuperata. L'individuazione del Ministero può essere, certo, l'individuazione del motore dell'iniziativa, ma non elimina questa necessità di concerto con altri Ministeri.

L'emendamento 2.6 prevede che i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore siano proposti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Nel testo proposto, invece, c'è la divisione, tra l'altro, tra ambiente di lavoro e altri ambienti che, a nostro avviso, è di difficile demarcazione.

Gli emendamenti 2.7 e 2.8 — soprattutto il 2.8 perchè mi rendo conto che il 2.7 è un po' troppo *tranchant* — chiedono che, relativamente alle funzioni statali per l'attuazione della direttiva CEE in ordine alle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, la proposta tocchi al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dei lavori pubblici. Si noti che si tratta di determinare, tra l'altro, i requisiti di qualità delle acque superficiali utilizzate per l'approvvigionamento

idrico-potabile, compresa la modifica delle tabelle e la classificazione delle acque: compiti che prima erano svolti da un comitato interministeriale. Secondo noi, la proposta deve toccare ancora il Ministro della sanità, sia pure di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei lavori pubblici.

TARAMELLI. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.9 e 2.10.

Questa mattina l'onorevole Ministro, nella sua replica al termine della discussione generale, ha teso a difendere, ovviamente, il testo del disegno di legge. Per la verità, poi, durante la sospensione ha presentato qualche emendamento che non difende nemmeno quanto è stato licenziato dalla 1^a Commissione. Ad ogni modo il Ministro nella sua replica ha teso a difendere la proposta di istituzione del Ministero, affermando più o meno esplicitamente che si fa un Ministero come oggi è possibile: un Ministero che può dare un impulso a tutta la materia concernente la difesa dell'ambiente, ma che però non ci si trova di fronte ad un vero Ministero — come ritengo ripetutamente sia stato affermato nel corso della discussione generale — in quanto manca la riforma più complessiva e perchè — anche se non è stato esplicitamente detto — ad istituire un Ministero in questo quadro ci sono resistenze da parte degli altri Ministeri che non vogliono che vengano loro sottratte delle funzioni.

Mi pare che, grosso modo, nella sostanza e certamente non letteralmente, il Ministro abbia detto: si fa di necessità virtù, l'importante è avviare un'attività un po' più incisiva rispetto al passato, ma certo non siamo ancora ad una soluzione ottimale, cosa che abbiamo detto noi stessi nell'intervenire, considerando questo un passo in avanti ma criticando il fatto che non si tratta certo della soluzione migliore.

I nostri due emendamenti tendono a dare una maggiore possibilità di intervento diretto al Ministero per l'ambiente per quanto riguarda il settore del mare. Il primo, l'emendamento 2.9, riguarda l'esigenza di un piano per la tutela del mare oltre che delle riserve marine, funzione che noi riteniamo giusto attribuire al Ministero per l'ambiente,

così come riteniamo sia giusto che l'accertamento del livello di accettabilità per quanto riguarda la balneazione sia affidato anch'esso allo stesso Ministro per l'ambiente; altrimenti, il Ministro per l'ambiente si troverebbe in una assurda e paradossale situazione: gli altri decidono di attuare un piano per la difesa del mare (che non è stato ancora messo in opera malgrado la legge esista da qualche anno), il Ministero della sanità cerca, se è possibile, di permettere i bagni nelle acque del mare ed il Ministero per l'ambiente è il Ministero che inquina il mare. Infatti questo è l'unico dato certo, perchè questo Ministero è il solo autorizzato a concedere gli scarichi in mare e siccome, come presumo, si tratterà di scarichi che un qualche inquinamento comportano, gli altri apparentemente (anche se in realtà non lo hanno fatto) difendono l'ambiente ed invece il Ministro per l'ambiente lo va ad inquinare. Mi sembra, ripeto, una situazione paradossale.

Circa il nostro emendamento sul piano generale per le acque del mare, devo dire che non era stato accettato neanche dall'altro ramo del Parlamento nonostante il Gruppo comunista abbia insistito, ma riteniamo che quanto si era già previsto per le acque di balneazione debba rimanere in capo al Ministro per l'ambiente, anche se lo stesso Ministro può autorizzare gli scarichi.

Dobbiamo intenderci bene perchè gli emendamenti che sono stati presentati in particolare dal Gruppo della Democrazia cristiana hanno certamente una loro filosofia che viene presentata come esigenza di razionalizzare la materia, altrimenti non è chiaro chi deve fare una cosa e chi ne deve fare un'altra, perchè la materia è confusa. A me sembra che il punto vero è che se si deve razionalizzare la materia (cosa che ritengo giusta per evitare conflitti) questa razionalizzazione non deve avvenire come nel passato facendo rimanere tutte le competenze di fatto in capo ai vari Ministeri, ma si deve attuare mettendo queste competenze in capo al Ministero per l'ambiente. Noi siamo a favore di questa strada se vogliamo costituire un Ministero che presenti, come abbiamo già detto prima, tutte le caratteristiche che un Ministero per l'ambiente deve avere e,

perlomeno per quanto riguarda la questione relativa agli emendamenti che abbiamo presentato, per quanto attiene cioè ai problemi del mare, riteniamo opportuno che siano posti in capo al Ministero per l'ambiente. Non bisogna capovolgere questa filosofia di razionalizzare riportando ancora tutto agli altri Ministeri, della sanità, dei lavori pubblici o della marina, coinvolgendo il Ministero per l'ambiente soltanto per il concerto con gli altri Ministeri.

Anticipo anche che quando verranno in discussione e in votazione gli emendamenti che hanno quella filosofia di razionalizzare all'indietro invece che in avanti, non ci sarà il consenso del nostro Gruppo perchè riteniamo che si possa compiere un passo in avanti e non si debba invece ritornare indietro riducendo ancora di più le funzioni già modeste di questo Ministero. Quindi ripeto fin d'ora che il nostro giudizio sugli emendamenti, in particolare su quelli presentati dal Gruppo della Democrazia cristiana, è negativo.

Esprimo anche il giudizio negativo sugli emendamenti presentati dal Ministro sempre all'articolo 2. Il Ministro aveva anticipato stamattina che bisognava trovare qualche ulteriore precisazione, ma secondo me anche qui si va all'indietro e non in avanti come è necessario. Da questo punto di vista non possiamo consentire con questa filosofia in generale perchè bisogna andare avanti con la istituzione necessaria e urgente di un Ministero che affronti in modo serio questi problemi, ma è evidente che esso deve avere i necessari poteri e che questi sarebbero comunque limitati, tenendo conto che bisogna andare ad una riforma.

Nè ci si può dire che il Ministero non sarebbe in grado di assolvere le funzioni che proponiamo gli siano poste in capo perchè non dispone delle necessarie strutture e in modo particolare delle strutture periferiche, perchè se così fosse nessuna attività sarebbe possibile.

Riteniamo invece che queste funzioni possano essere assolte utilizzando le strutture esistenti, in particolare per quanto riguarda il mare, che sono utilizzate comunque — lo

dico fra virgolette — per fare l'inquinamento.

Mi auguro che l'Assemblea voglia considerare benevolmente i nostri emendamenti e riconfermo che la linea generale contenuta negli emendamenti del Gruppo della Democrazia cristiana non ci trova consenzienti.

SAPORITO. L'emendamento 2.2 è molto chiaro e si illustra da sè, signor Presidente.

MELANDRI. Signor Presidente, l'emendamento 2.5 propone la soppressione della sezione marittima del Consiglio nazionale dell'ambiente che la legge n. 979 prevede di istituire presso il Ministero della marina mercantile, con una certa composizione e con la presidenza di quel Ministro.

La legge è stata approvata in un momento nel quale non si prevedeva l'istituzione del Ministero dell'ambiente, per cui mi sembra che adesso abbia più senso che tutto ciò che riguarda materia ambientale anche marittima rimanga presso il nuovo Ministero e non sia distaccato in una sezione a parte presso il Ministero della marina mercantile. Credo che convenga chiarificare la situazione ed eliminare una confusione di ruoli e una sovrapposizione di organi che altrimenti si determinerebbero.

LOPRIENO. Signor Presidente, avrei bisogno di qualche minuto per spiegare il senso dell'emendamento 2.4. Come abbiamo illustrato in sede di discussione generale, le connessioni tra esigenza di ricerca scientifica nel campo dell'ambiente e sviluppo di conoscenze determinate per gli interventi necessari a proteggere l'ambiente e a predisporre gli elementi più validi per la lotta contro l'inquinamento sono ormai definite quali necessarie a qualsiasi azione. In tutti gli altri paesi questa connessione è di fatto realizzata continuamente: basti pensare a tutti i programmi di ricerca varati e realizzati ogni anno dall'Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti, che precedono sempre ogni tipo di normativa e di interventi in materia ambientale. Altrettanto vale per la Comunità

europea: nel 1973, nel 1977, nel 1983 — come ha ricordato il senatore Bompiani nel suo intervento — e nel 1985 sono state approvate le proposte di decisione del Consiglio che adotta programmi pluriennali di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente.

Le ricerche comunitarie tengono conto delle nuove esigenze in fatto di ricerca emerse da un'attenta analisi dei risultati dei programmi precedenti e anche dell'impegno richiesto per l'attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente. Legare direttamente i programmi di ricerca alle problematiche ambientali significa programmare in modo continuo l'acquisizione di nuove conoscenze, di nuove metodologie relative all'ambiente, capaci di soddisfare gli indirizzi di nuove normative da varare per la tutela dell'ambiente e per la lotta all'inquinamento. Per tali ragioni riteniamo valido ciò che proponiamo con il nostro emendamento e cioè legare il Ministero dell'ambiente alla predisposizione dei programmi di ricerca in materia ambientale di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, desidero proporre un emendamento all'emendamento del senatore Loprieno ed altri. Condivido perfettamente le ragioni che sono state presentate e che portano ormai nella moderna ricerca ad agire secondo «piani» di ricerca. Vorrei, tuttavia, che oltre il concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica venisse, di volta in volta, considerata anche la possibilità di concerto con il Ministro interessato nel settore che viene preso in esame nel «piano» di ricerca: può essere il Ministro della pubblica istruzione per taluni settori, può essere il Ministro della sanità per altri e così via. Mi sembrerebbe opportuno, in definitiva, che quando il «piano» nazionale di ricerca in materia ambientale coinvolga materie che sono anche di competenza di questi Ministri venga stabilito il

concerto con essi per le rispettive competenze. Propongo pertanto il seguente emendamento:

All'emendamento 2.4, dopo la parola: «tecnologica» aggiungere le seguenti: «e con i ministri interessati».

2.4/1 BOMPIANI, ANGELONI, MELANDRI, D'AGOSTINI, SAPORITO, ALIVERTI, ORIANA, DI LEMBO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti il esame.

RUFFILLI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.11, presentato dal Governo, il parere del relatore è favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 ritengo che esso sia assorbito da quello del Governo e quindi invito i presentatori a ritirarlo. Sull'emendamento 2.1 mi rimetto all'Assemblea. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.9, e parere contrario anche all'emendamento 2.2, a meno che non ne venga precisato meglio il senso. Per quanto riguarda l'emendamento 2.5 esprimo parere favorevole. Ritengo che l'emendamento 2.6 del senatore Colombo Svevo ed altri sia stato assorbito nell'emendamento 2.11 presentato dal Governo e pertanto invito i presentatori a ritirarlo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.10 e 2.7. Per quanto riguarda l'emendamento 2.8 mi rimetto all'Assemblea. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.12, 2.13 e 2.4. Esprimo, infine, parere favorevole al sub-emendamento presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, devo dire che la questione in esso sollevata è già compresa, sia pure in termini meno estensivi, nell'emendamento 2.11 presentato dal Governo. Per tale motivo mi associo all'invito del relatore affinché questo emendamento sia ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1 il mio parere è contrario poichè se questo

emendamento venisse approvato si dilaterrebbe in modo molto sensibile la forma del concerto con altri Ministeri in uno dei pochi punti di questo provvedimento in cui si prevede, invece, l'esercizio di una competenza diretta da parte del Ministero dell'ambiente in materie che, d'altra parte, rientrano tipicamente fra le competenze specifiche del Ministero. Perciò sull'emendamento 2.1 il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.9 e 2.2, credo ci si debba attenere al testo approvato dalla Commissione, dove questa materia fu ampiamente discussa e si raggiunse un equilibrio che è rispecchiato nel testo che viene ora presentato all'Assemblea. Per tale motivo sono del parere che si debba mantenere il testo approvato dalla Commissione e, quindi, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Sull'emendamento 2.5 esprimo parere favorevole. Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, devo rilevare che si tratta di una proposta che ribalterebbe l'iniziativa del concerto anche in un campo, quello del controllo sugli inquinamenti esterni, che è di tipica competenza del Ministero dell'ambiente e pertanto esprimo parere contrario.

A proposito dell'emendamento 2.10, mi richiamo al testo approvato dalla Commissione e non posso quindi che esprimere un parere contrario. Sull'emendamento 2.7 credo che si debba esprimere un parere negativo, mentre ritengo si debba esaminare l'ipotesi subordinata contenuta nell'emendamento 2.8, che corrisponde, se non sbaglio, nella sostanza ad un emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Mi scusi, ministro Zanone, ma la corrispondenza fra i due emendamenti non è assoluta in quanto vi è qualche differenza.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Lei ha ragione, signor Presidente. Infatti, l'emendamento 2.12 del Governo propone di invertire sostanzialmente l'iniziativa del concerto in materia di acque di balneazione, mentre l'emendamento 2.8...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ministro, ma l'emendamento 2.8 fa riferimento al

Ministro dei lavori pubblici, che deve soltanto essere «sentito», mentre nell'emendamento 2.12 del Governo si parla di concerto con il Ministro dei lavori pubblici: quindi vi è un po' di differenza fra i due emendamenti.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. La ringrazio, signor Presidente, per questa precisazione, in seguito alla quale invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.8 per facilitare l'approvazione dell'emendamento 2.12 del Governo.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.4, nonché sul subemendamento del senatore Bompiani 2.4/1.

COLOMBO SVEVO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.3 in quanto esso è parzialmente — ma largamente — assorbito dall'emendamento 2.11 del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.1.

MELANDRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELANDRI. Chiedo scusa se faccio perdere questi pochi minuti.

In questa materia, signor Ministro, cari colleghi, è previsto un comitato interministeriale che evidentemente deve essere stato costituito da noi, dal momento in cui abbiamo votato la legge n. 319 e il decreto n. 915 per una qualche ragione la quale non può che essere quella dell'interdipendenza, della connessione tra le materie che trattano queste due leggi. Ora, noi abbiamo introdotto una serie di concerti come ha sottolineato il Ministro, però in queste materie dove già precedentemente noi avevamo proposto addirittura un comitato interministeriale siamo passati alla sola gestione del Ministero del-

l'ambiente, il che a me pare un procedimento assolutamente illogico che non tiene conto della sostanza della materia.

Ad esemplificare questa situazione mi sia consentito di leggere le lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 2 della legge n. 319, che fanno capo a materie per le quali appunto era previsto il comitato interministeriale. La lettera *d*) dell'articolo 2 dice: «L'indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua a fini produttivi» — quindi a questo punto il Ministero dell'ambiente si sposta sull'uso dell'acqua a fini produttivi — «a fini irrigui» — quindi si sposta a giudicare sul problema dell'utilizzazione delle acque a fini irrigui — «a fini industriali» — quindi passa a giudicare circa l'opportunità o meno di utilizzazione di acque a fini industriali — «e civili» — quindi anche per la questione delle città, per le quali credo che il discorso del Ministero della sanità abbia la sua importanza, in quanto si tratta probabilmente di acqua potabile, oltre che per usi civili normali — «anche mediante l'individuazione di *standards* di consumi...» eccetera: qui passiamo addirittura al campo dei consumi che penso non abbia nulla a che fare con il problema dell'ambiente e della sua qualità.

Andando avanti, al punto *e*), si parla della «determinazione di norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto e di fognatura», cosa per la quale credo che un parere sia certamente opportuno, ma non penso che il problema degli impianti di acquedotto sia di competenza del Ministero dell'ambiente. Voglio dire che mi pare che qui abbiamo fatto un salto molto notevole da una gestione collegiale, quale quella voluta dal Parlamento quando approvava la legge n. 319 e il decreto n. 915, ad una gestione che in questo momento affidiamo senza altro dire al Ministero dell'ambiente.

Ecco, questa è la ragione per la quale la collega Colombo Svevo ed il sottoscritto non se la sentono di ritirare questo emendamento, disponibili eventualmente ad esaminare un subemendamento che circoscriva e definisca le materie. Ma, colleghi, nel momento in cui abbiamo introdotto 14 o 15 concerti, non ha veramente molto senso che eliminiamo

probabilmente l'unico o uno dei pochi concerti che ha di sicuro ragione d'essere, tant'è che il Parlamento a questo mezzo era ricorso con l'istituzione del comitato interministeriale.

È per questo che noi chiederemmo anche al Ministro di voler riesaminare la sua posizione e di vedere di prendere in considerazione esigenze che non mi paiono dettate da tendenze corporative o da sentimenti di altro genere, ma da una oggettiva considerazione della natura delle materie di fronte alle quali ci troviamo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi siamo contro questo emendamento per le ragioni generali già esposte dal senatore Taramelli, ma, in particolare, io vorrei che a questo proposito tutti si assumessero con chiarezza le proprie responsabilità, in quanto in una materia così importante, dove proprio la questione delle competenze frammentate emerge come un fatto gravissimo — e proprio in questi giorni lo viviamo — la suddivisione tra varie competenze, quando la materia è unica, porta a gravi inconvenienti.

In materia di acque non è vero quello che sostiene il senatore Melandri e cioè che lo sfruttamento delle risorse idriche sia un fatto del tutto distinto dalla tutela ambientale...

MELANDRI. Io ho chiesto il concerto, non il trasferimento.

* MAFFIOLETTI. Nè può esser vero che la questione del sistema di adduzione delle acque e della qualità delle stesse sia qualcosa su cui il Ministero dell'ambiente debba soltanto esprimere un parere. Ora, se vi era un settore nel quale il disegno di legge aveva operato un riaccorpamento in capo al Ministero dell'ambiente era proprio questo. Secondo il vostro emendamento invece, si tratterebbe di tornare ad una gestione che richiede concertazioni tra diverse competenze e così via, il che è veramente contraddittorio rispetto all'esigenza stessa che ha portato

all'istituzione del Ministero dell'ambiente, come fattore riaggregante di competenze frammentarie e divise.

Per questi motivi, noi siamo contrari a questo emendamento che tende ad erodere proprio uno dei pochi punti in cui si era fatto un tentativo di ricondurre ad un'unica responsabilità competenze oggi disperse fra diverse amministrazioni. Pertanto, preannuncio che voteremo contro questo emendamento.

BASTIANINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASTIANINI. Signor Presidente, approfitto dell'emendamento 2.1 per anticipare una valutazione del Gruppo liberale su una serie di altri emendamenti che, pur attenendo a materia diversa, si muovono tutti nella stessa direzione. Si tratta, in altre parole, di una serie di emendamenti che tendono nuovamente, dopo il lungo dibattito svolto in Commissione ed i punti di equilibrio raggiunti nel corso dei lavori della Commissione stessa, a risucchiare le competenze del costituendo Ministero dell'ambiente in un estenuante concerto con altri organi dell'amministrazione dello Stato e quindi di fatto a svuotare il significato del Ministero stesso.

Poichè la posizione liberale è di ritenere che già nel corso della lunga discussione svoltasi questo punto di equilibrio si sia troppo allontanato da un'originaria impostazione più incisiva del Ministero stesso, noi non possiamo che confermare il nostro voto negativo a questo complesso di emendamenti.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, vorrei far rilevare come apparentemente, cioè in una lettura tecnica, il contenuto dell'emendamento del senatore Melandri presenti una certa quale persuasività. Però, vorrei anche far notare che qui il problema non è tecnico ma — a mio parere — è di scelta e di

opzione politica che deve essere quella di fare riferimento a questa istituzione, che è il Ministero dell'ambiente, che deve essere abilitata a conoscere globalmente i problemi connessi alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente stesso, per attuare una politica che preveda anche lo sviluppo. Credo pertanto che non ci sia niente di irragionevole nella formulazione del comma così come ci è venuto dalla Commissione, atteso che all'occorrenza le problematiche tecniche potrebbero benissimo essere soddisfatte nella finalità di ricercare in ogni caso le soluzioni migliori nella realtà.

L'ipotesi del «sentito» mi sembra implicita allorchè si ponessero delle questioni di carattere particolare in chiave sanitaria da valutare nella più generale considerazione della politica ambientale, che deve tenere conto di tutti i problemi connessi alla conservazione e alla valorizzazione dell'ambiente stesso.

Quindi il nostro voto sarà contrario, ritenendo che questo emendamento non sia importante o comunque pregiudizievole per le finalità sanitarie che i presentatori ci propongono di voler tutelare.

MELANDRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELANDRI. In relazione all'intervento del collega Garibaldi, ritiro l'emendamento 2.1 e, in sostituzione dell'emendamento, mi riservo di formulare un ordine del giorno che preveda o impegni il Ministro ad adottare, nel momento nel quale si tratterà delle materie oggetto delle disposizioni di cui si discute, gli opportuni concerti, collegamenti e coordinamenti con i Ministeri competenti.

PRESIDENTE. Senatore Melandri, se lei presenterà tale ordine del giorno, esso verrà votato alla fine dell'esame degli emendamenti, prima di mettere in votazione l'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 2.2.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Ritiriamo questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Melandri e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 2.6.

COLOMBO SVEVO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo agli emendamenti successivi.

COLOMBO SVEVO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.7 e 2.8, quest'ultimo perchè parzialmente accolto dall'emendamento 2.12 del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento soppressivo anche perchè, se non ho inteso male, ma non mi sembra, il Ministro non ha dato ragione della richiesta di sopprimere la competenza del Ministro dell'ambiente per quanto riguarda il controllo e l'inquinamento atmosferico a carattere interregionale, che riguarda il comma 18 dell'articolo 2. Non capisco la ragione di questo emendamento che sopprime il comma dove si prevedeva una competenza d'intesa con le regioni interessate e pertanto invito il Ministro a ritirarlo.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Salvo errore, senatore Maffioletti, mi pare che questo comma 18 non rappresenti altro che una ripetizione.

Nel primo emendamento presentato dal Governo, che è già stato approvato, il 2.11, si regolava la materia compresa nel n. 4 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Ebbene, al n. 4 dell'articolo 102 si prevede che è di competenza dello Stato — ed ora del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, come è stato detto — la determinazione, con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento

dell'attività delle regioni. Pertanto già si risolve la questione che viene poi richiamata al comma 18 che, a mio avviso, diventa del tutto superfluo. (*Interruzione del senatore Taramelli*).

Al comma 18 è detto: «Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate...» Il Governo, pertanto, mantiene l'emendamento soppressivo.

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Siamo contrari a questo emendamento del Governo perchè ci sembra che la materia non sia chiaramente definita nelle precedenti normative. Pertanto, ribadire in questa occasione la responsabilità del Ministero dell'ambiente in materia di inquinamento interregionale mi sembra rafforzare quel concetto che volevamo esprimere prima: dare una piena responsabilità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico al Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4/1.

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, votiamo a favore di questo subemendamento presentato dal senatore Bompiani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4/1, presentato dal senatore Bompiani e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Senatore Melandri, ha formalizzato l'ordine del giorno preannunciato?

MELANDRI. Rinunciamo alla presentazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza ».

3.2

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« 1. Il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro per i beni culturali ed ambientali,

promuove le iniziative necessarie ad assicurare la tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 ».

3.1 PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, SCHIETROMA

Invito i presentatori ad illustrarli.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Signor Presidente, in questo articolo 3 la Camera dei deputati prima e poi la 1ª Commissione si sono poste il problema di coordinare le funzioni in materia ambientale che con l'istituzione del Ministero dell'ambiente vengono ad essere svolte, sul piano generale, dal nuovo Ministero e, per alcuni aspetti particolari, dal Ministero dei beni culturali ed ambientali.

L'area in cui avviene l'interconnessione tra i due Ministeri riguarda le bellezze naturali e panoramiche e la difesa del paesaggio che, come ho avuto modo di affermare nella replica di stamane, rappresenta uno dei fattori che concorrono alla conformazione dell'ambiente, naturalmente rilevante, che deve essere coordinato con tutti gli altri. La questione si è indubbiamente estesa con l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, intervenuta in data successiva al voto della Camera e di cui quindi il testo proposto dalla Commissione fa menzione specifica insieme alla legge base del 1939. Pertanto la materia da regolare in questo articolo riguarda il coordinamento fra le funzioni generali di tutela ambientale affidate al nuovo Ministero e le funzioni specifiche in materia di protezione del paesaggio e delle bellezze panoramiche esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

È parso opportuno per ragioni — non so se si possano così definire — di estetica legislativa, riformulare il testo in modo più sintetico in modo da non alterare la sostanza del-

l'attuale testo dell'articolo 3, ma limitandosi ad affermare che il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza. Questa formula, che può sembrare a taluno generica, si giustifica però per il fatto specifico che questi due Ministeri hanno indubbiamente, come ho detto poc'anzi, un campo di intervento che presenta aspetti comuni da coordinare e da armonizzare. Devo anche dire che questa intesa per il coordinamento è avvenuta con il consenso della Presidenza del Consiglio e quindi non credo si possano porre problemi sotto questo profilo.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 3.1 era quello di fare, quanto meno, un po' di chiarezza in materia di coordinamento tra due Ministeri che lo stesso ministro Zanone ha testè riconosciuto alquanto complicata. Peraltro l'articolo 3 a noi sembra assolutamente pleonastico perchè la funzione di coordinamento tra due Ministeri rientra nell'ambito delle funzioni collegiali tra tutti i Ministeri ed i Ministri che fanno parte del Governo. Ci era sembrato comunque che la formulazione proposta dal testo in esame fosse particolarmente oscura, si prestasse a fraintendimenti e quindi avevamo proposto un testo che ci sembrava più chiaro e che peraltro non eliminava quello che abbiamo già detto essere, a nostro avviso, un aspetto che non condividiamo nella legge; vale a dire il fatto che accanto al Ministero per l'ambiente continuino a permanere salve ed inalterate le competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali. Ma di questo abbiamo già parlato e parleremo.

Debbo comunque comunicare che ritiro l'emendamento in questione perchè riteniamo che il testo dell'emendamento governativo sia più chiaro e quindi riassuma anche la volontà che noi intendevamo interpretare.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 3.2.

RUFFILLI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto fare cenno al fatto che in sede di Commissione, a proposito dell'articolo 3, si è sviluppato un dibattito approfondito che ha investito diversi e delicati aspetti del rapporto fra l'istituendo Ministero dell'ambiente ed il Ministero per i beni culturali e ambientali. Debbo anche aggiungere che in Commissione, ad un certo punto, era emersa come possibile soluzione quella della eliminazione dell'articolo 3, dato il carattere, per così dire, alquanto ottativo dello stesso. Ho l'impressione che, con la formulazione proposta nell'emendamento del Governo, quel carattere venga per taluni profili ridimensionato, ma rimanga ancora in misura francamente eccessiva. Pur restando convinto, a livello personale, che la soluzione ideale era l'eliminazione dell'intero articolo 3, esprimo comunque parere favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, è questo un caso in cui non riesco a capire bene la posizione del Ministro, poichè mi sembra che il testo della Commissione recepisca tutte le indicazioni e tutti i problemi che il Ministro intende risolvere con la formulazione dell'emendamento e che, anzi, li recepisca in modo migliore, giacchè suggerisce chiaramente quali sono le leggi che possono essere utilizzate per favorire l'intervento del Ministro dell'ambiente. Credo, quindi, che sarebbe opportuno che il Ministro ritirasse il suo emendamento ed accettasse che sia votato il testo della Commissione nella sua attuale formulazione, altrimenti il nostro Gruppo voterà contro l'emendamento del Governo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ove non fosse accolto l'invito del senatore Pasquino credo che il Governo debba meritare sull'emendamento un voto contrario convinto da parte nostra, poichè il testo licenziato dalla Commissione dà al Ministro dell'ambiente una facoltà di promozione rispetto alle competenze del Ministero per i beni culturali per assicurare un coordinamento delle funzioni di tutela dell'ambiente e limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche. Si accettava cioè, limitatamente a questo aspetto del paesaggio, una possibile sovrapposizione di competenze, una zona comune, ma limitatamente a questo aspetto. E rispetto ad esso era preminente l'interesse ambientale che faceva riferimento a questa possibilità di introdurre un'azione di coordinamento.

Il testo proposto dal Governo, invece, stravolge il senso di questa proposizione normativa, giacchè in sostanza i due Ministeri che si debbono coordinare tra loro debbono essere alla pari — il Ministro dei beni culturali e il Ministro dell'ambiente — per cui un'intesa, in certe situazioni concrete, può essere impossibile, o può soltanto portare alla paralisi amministrativa. Chiedere un'intesa che, ove non sussista, non produce alcun fatto sanzionatorio e riparatorio vuol dire destinare alla paralisi l'azione amministrativa, l'azione politica in questo campo. Tanto più che il problema rimane sempre quello cui il senatore Ruffilli ha accennato: questo articolo 3 è nato proprio, da un lato, per cercare di salvaguardare, per così dire, certe competenze del Ministero per i beni culturali e dall'altro per dare però preminenza alla tutela ambientale in caso di conflitto.

La formulazione dell'emendamento del Governo tende, invece, a sfumare questo elemento e pone alla pari le due competenze che in realtà possono annullarsi tra loro. Ecco perchè crediamo che tale emendamento sia estremamente negativo e perchè voteremo in modo ad esso contrario, a meno che il Ministro non ritenga di attestarsi sul testo proposto dalla Commissione, il che ci solleverebbe da ogni preoccupazione.

PRESIDENTE. Signor Ministro, ha sentito l'invito del senatore Pasquino. Intende mantenere l'emendamento o ritirarlo?

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, ho già avuto modo di dichiarare che, a mio avviso, la sostanza di questo articolo non muta. Infatti in questa materia di sovrapposizione o di concomitanza di compiti in materia ambientale che riguarda la tutela del paesaggio e delle bellezze panoramiche è comunque necessaria, soprattutto in una fase di avvio, un'intesa operativa e solidale tra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per i beni culturali e ambientali. Sicchè il nuovo testo proposto dal Governo vuole soltanto esprimere in modo più adeguato questa volontà di collaborazione su un piano di necessaria parità, sia pure nell'esercizio — come recita il testo — delle competenze rispettive che in materia ambientale sono generali per il Ministero dell'ambiente e specifiche per il Ministero dei beni culturali. Per questi motivi devo mantenere l'emendamento sostitutivo proposto.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di Commissione di merito abbiamo parlato a lungo dei rapporti fra il Ministero dell'ambiente che andavamo a costituire e il Ministero per i beni culturali ed ambientali che già opera sulla base anche di recentissimi provvedimenti largamente voluti dagli ecologisti e da chi ama il patrimonio culturale ed ambientale del nostro paese. A noi è sembrato che il poter superare la fase formale dei rapporti tra i due Ministeri per obiettivi di protezione generale, cui venivano chiamate con una azione congiunta le due amministrazioni, fosse la soluzione migliore. In altri termini, abbiamo usato non tanto un criterio formalistico e giuridico, bensì un criterio pragmatico volendo lasciare in vita la struttura già prevista nel nostro ordinamento per la difesa del patrimonio artistico, cioè la struttura dei beni culturali ed ambientali, e nello stesso tempo aprire uno spazio di concordante operatività del Ministero dell'ambiente. La soluzione proposta

con l'emendamento del Governo va in questa direzione. Ci sembra che in tal modo nessuno sia costretto a rinunciare alle proprie competenze e che nessuno si possa sentire offeso, soprattutto il nuovo Ministero che si va a creare. Il senso dell'emendamento è quello di porsi nella direzione di una continuità di azione e di tutela che, per noi, è essenziale se vogliamo mantenere il livello, purtroppo scarso, di lotta a difesa del patrimonio artistico e culturale. Per queste ragioni siamo favorevoli all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di scarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: « istituire » inserire le altre: « riserve naturali e ».

5.1

MELANDRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali ».

5.3

SAPORITO, MELANDRI, FIMOGNARI,
LOTTI Angelo, BOMBARDIERI,
BERNASSOLA, FALLUCCHI, FERRARA Nicola

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale ».

5.2

MELANDRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MELANDRI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 è semplicemente una riproduzione

ne, una trascrizione del testo del decreto n. 616, che non parla solo di parchi ma anche di riserve naturali. Penso pertanto che recependo quel testo sia opportuno anche recepire per intero quello che è scritto in esso.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, di cui sono firmatario, penso che sia opportuno — il mio è un semplice chiarimento — che debba essere esplicitamente previsto il trasferimento delle competenze al Ministero per quanto riguarda la proposta delle norme generali di indirizzo e coordinamento. Le norme, come è noto, sono sempre di competenza del Consiglio dei ministri, ma si prevede un obbligo o un dovere di proposta che è opportuno che venga esplicitamente indicato come proprio del Ministero per l'ambiente.

SAPORITO. Signor Presidente, come è noto, l'articolo 5 tratta del trasferimento delle competenze già del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione di zone di importanza naturalistica al Ministero dell'ambiente che ci accingiamo a costituire. Le disposizioni dell'articolo 5 diventano semplicemente problematiche se non si procede anche alla individuazione dei contenuti del potere che andiamo a trasferire, nel senso che l'individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale che viene trasferita dal Ministero dell'agricoltura a quello dell'ambiente va accompagnata dalla specificazione che è oggetto del nostro emendamento: « promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali ». Si tratta, infatti, di una competenza che non ha alcun significato se il trasferimento non è accompagnato dal contenuto promozionale che si vuole assegnare al Ministero dell'ecologia, cioè quello di promuovere l'istituzione di parchi e riserve non soltanto a livello nazionale ma anche di natura e di livello regionale o subregionale. Ai presentatori dell'emendamento sembra essere essenziale accompagnare questo trasferimento con la specificazione che ne determina non soltanto l'importanza ma anche il livello di incisività dei poteri che vanno trasferiti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFILLI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Melandri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Melandri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

2. I progetti delle opere di cui al precedente comma 1 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rivelanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

5. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

6. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere al comma 1 il seguente:

«Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al

Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale».

6.1 PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, SCHIETROMA

Al comma 2, sostituire le parole: « di cui al precedente comma 1 » con le seguenti: « di competenza statale o di enti pubblici anche economici ».

6.3 LOPRIENO, PASQUINO, MILANI Eliseo

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: « L'annuncio dell'avvenuta comunicazione dev'essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale ».

6.5 SIGNORINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« ... Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 3, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri ».

6.4 LOPRIENO, PASQUINO, MILANI Eliseo

Sopprimere il comma 5.

6.2 PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, SCHIETROMA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può:

a) esaminare la documentazione relativa alle opere soggette a valutazione di impatto ambientale e ottenere, a proprie spese, copia parziale o totale della stessa; il Ministero dell'ambiente e la regione interessata adottano le misure atte ad assicurare l'esercizio del suddetto diritto;

b) presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto ».

6.6 SIGNORINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 6.1 e 6.2.

A nostro parere, l'articolo 6 evidenzia tutte le difficoltà di coordinamento, di cui si è parlato già a proposito dell'articolo 3, tra il costituendo Ministero per l'ambiente e il Ministero dei beni ambientali, difficoltà di coordinamento che vengono codificate in un regime che viene definito di carattere transitorio, ma che indubbiamente porterà a gravi intralci nell'esecuzione di opere pubbliche e private di rilevante importanza. Ora, noi che siamo decisamente e francamente favorevoli ad un'azione di tutela dell'ambiente non siamo favorevoli a che questa azione si riduca ad una sovrapposizione di vincoli, ad un insieme di gabbie, di griglie che in effetti non faranno altro che ritardare l'esecuzione delle opere, producendo danni, generando confusione e di fatto paralizzando l'attività del paese. Devo ancora qui ricordare un dato che ho già richiamato in sede di discussione generale, ma che occorre venga ripreso: abbiamo recentemente approvato un piano generale triennale di costruzioni stradali per l'importo di 7.000 miliardi e la capacità di appalto dei lavori per parte dell'ANAS, anche e non solo a causa di questi lacci e laccioli, è scesa a 10 miliardi il mese, il che significa che attueremo il piano triennale in 63 anni.

Quindi, dobbiamo mantenere un certo livello di produttività per dare risposte alle esigenze della società, perchè se questo Parlamento approva dei piani evidentemente li ritiene utili, anzi li dichiara espressamente urgenti ed indifferibili.

Siamo pertanto preoccupati del caos che nascerà dall'applicazione dell'articolo 6, le cui prime parole denunciano chiaramente questo stato di fatto: «In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale...».

Ebbene, signor Presidente, nel considerare che le direttive comunitarie non sono state ancora recepite, come invece avrebbero dovuto essere perchè risalgono al giugno dello scorso anno, noi ci preoccupiamo che questa attesa, questo regime transitorio, come troppo spesso accade in Italia, diventi in realtà un regime definitivo. Pertanto, con l'emendamento che presentiamo intendiamo stabilire una data; probabilmente, il Ministro ci dirà che farà anche prima, ma a noi preme che sia fissata una data nella legge affinché si sappia che vi è un impegno preciso di legge per cui questo regime, che indubbiamente produrrà gravi danni, sarà limitato nel tempo.

Pertanto, con un emendamento che non è evidentemente stravolgente, proponiamo di premettere all'articolo 6 le parole «Entro dodici mesi» o altro termine che il Governo vorrà indicare. Non siamo, infatti, affezionati ai dodici mesi: ci preme soltanto che vi sia un termine preciso.

L'emendamento 6.2 è invece un po' provocatorio, me ne rendo conto. Con esso si propone di sopprimere il comma 5, laddove si dice che restano ferme le attribuzioni del Ministro dei beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. Qui siamo al solito punto dolente di tutto questo disegno di legge, vale a dire al conflitto di attribuzioni tra i due Ministeri: ci sembra del tutto pleonastico che si voglia in una legge dire e ribadire che restano ferme le competenze del Ministro dei beni culturali. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali evidentemente per avere voluto questo comma — penso, infatti, che sia stato lui a volerlo, non certo il futuro Ministro dell'ambiente — deve essere molto preoccupato di mantenere le sue prerogative. A noi però questi personalismi, questi conflitti di competenza nell'istituire dei Ministeri che non sono legati alle persone che li gestiscono oggi, ma che sono istituzioni dello Stato, signor Presidente, non

piacciono. Ecco perchè proponiamo e manteniamo l'emendamento 6.2, tendente a sopprimere il comma 5.

LOPRIENO. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 vuole soltanto precisare meglio e in modo esplicito la materia a cui si riferisce. L'emendamento 6.4 si illustra da sè.

SIGNORINO. Con i miei due emendamenti 6.5 e 6.6 mi propongo di integrare la normativa introdotta dall'articolo 6. Come sappiamo, questo articolo vorrebbe assicurare un'anticipazione della legislazione sulla valutazione di impatto ambientale. Al riguardo, anch'io, come il senatore Pagani, ritengo che quando un articolo di legge comincia con le parole: «In attesa di...» rischia di rimanere in vigore per circa cinque secoli e quindi mi preoccupo di anticipare un aspetto che nella direttiva comunitaria non viene considerato aggiuntivo rispetto alla procedura di valutazione ambientale, ma assolutamente parte integrante di essa, vale a dire l'informazione al pubblico che è in atto una procedura di impatto ambientale e quindi la possibilità per i cittadini di intervenire in essa. Questa — come dicevo — è una caratteristica essenziale della direttiva comunitaria e quindi i due emendamenti da me presentati — il 6.5 in particolare — vogliono assicurare che almeno si sappia all'esterno che è in atto una procedura di valutazione.

Con l'emendamento 6.6 mi preoccupo di assicurare la possibilità di accesso alle informazioni, cioè ai documenti che riguardano la valutazione dell'opera in esame e di conseguenza anche la possibilità di presentare all'autorità competente, da parte di ogni cittadino e seguendo le procedure che saranno fissate dal Ministro, osservazioni, istanze o comunque richieste di vario tipo. Da questo punto di vista, non trattandosi di materia aggiuntiva ma integrante della procedura prevista in sede comunitaria vorrei pregare il relatore e il Ministro di considerarla con una certa attenzione.

PRESIDENTE. Avverto che il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 6.1, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le altre: «Entro sei mesi».

6.1/1

IL GOVERNO

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. In relazione alle considerazioni del collega Pagani vorrei osservare che la preoccupazione, che peraltro il subemendamento del Governo ha fugato, mi sembra superflua, atteso che si può pure inserire una previsione di questo genere nella legge, ma se il Governo non vi si attiene resta una mera dichiarazione di principio. Tanto valeva presentare al riguardo un ordine del giorno. Ma se adesso il Governo ha queste intenzioni di sollecitudine credo che diventino ancor più superflui tanto l'emendamento del collega Pagani quanto il subemendamento del Governo.

Un'altra osservazione riguarda l'emendamento con il quale il collega Pagani propone la soppressione del quinto comma. Credo che questa soppressione sia opportuna perchè l'approvazione dell'articolo 3, nel testo proposto dal Governo, mi pare che proponga il contenuto della norma di cui al quinto comma dell'articolo 6, che diventa pertanto pleonastica. Quindi sembrerebbe opportuno accogliere l'emendamento del collega Pagani.

Infine gli emendamenti del collega Signorino sono anch'essi dichiaratori di intenzioni. Forse l'emendamento 6.5 non disturba assolutamente, ma introdurre aspetti particolari in una legge di questa portata e di questa dimensione farebbe assumere alla legge stessa una veste un po' riduttiva, regolamentare. Pertanto penso che gli emendamenti 6.5 e 6.6 del collega Signorino possano trovare accoglimento in sede di recepimento delle direttive comunitarie, così come del resto il Governo ha promesso di voler fare.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Siamo d'accordo sull'emendamento 6.1 del collega Pagani Maurizio e sul subemendamento del Governo. Ha ragione il senatore Garibaldi quando dice che la materia sarebbe più oggetto di un ordine del giorno che di un emendamento, però consacrarla in una norma che viene recepita in una legge significa anche dare maggior forza al Governo che poi deve presentare la direttiva comunitaria in materia di impatto ambientale.

Pregherei i colleghi Loprieno, Pasquino e Milani Eliseo, presentatori dell'emendamento 6.3, di considerare la logica della nuova formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 che è di inversione rispetto a quanto predisposto dalla Camera, nel senso che si anticipavano alcuni vincoli in materia di impatto ambientale semplicemente per le opere pubbliche, mentre in Commissione è prevalso l'orientamento che per ragioni di equità, dovendosi fare un'anticipazione della direttiva comunitaria, lo si facesse per tutte le categorie di opere.

Questa è la connessione fra il primo e il secondo comma. L'emendamento dei colleghi Loprieno, Pasquino e Milani Eliseo è riduttivo rispetto al contenuto dei primi due commi dell'articolo 6 del testo approvato dalla Commissione, sottomettendo al vincolo soltanto una categoria di opere, cioè quelle di competenza statale o di enti pubblici anche economici. Quindi, se l'intenzione del collega Loprieno è quella che noi conosciamo, da lui espressa in Commissione, lo pregherei di rivedere la sua posizione su questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.5, presentato dal collega Signorino, indubbiamente esso si pone in una logica in cui la direttiva è attuata: quindi una normativa che è vincolante per tutti, riguardante anche questo problema di conoscenza da parte della gente e di diffusione della notizia. In proposito nutro qualche perplessità perchè l'emendamento sembra anticipare, ma soltanto in maniera riduttiva, la formulazione degli strumenti che l'attuazione della direttiva potrà comportare e che quindi il Governo potrà imporre nella legge che presenterà entro sei mesi. La proposta di pubblicare

l'annuncio dell'avvenuta comunicazione sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata mi sembra molto riduttiva. In linea di massima non siamo contrari al principio, ma abbiamo queste perplessità sulla sua formulazione.

Mi rimetterò al giudizio del relatore per quanto riguarda l'emendamento 6.4, però ho molte perplessità sulla formulazione e sul suo contenuto, perchè con esso si determinerebbe una procedura di sospensione e quindi di remissione al Consiglio dei ministri di questioni che complessivamente sembrano farraginose rispetto alla necessità di interventi immediati in questa materia. Quindi manifesterei perplessità, se non addirittura una contrarietà al riguardo.

Per quanto concerne l'emendamento 6.2 del collega Pagani, mi dispiace contraddire il senatore Garibaldi, ma, avendo approvato l'emendamento del Governo 3.2 che riequilibra i rapporti e l'azione tra il Ministero dei beni culturali e il Ministero nuovo che andiamo a costituire, mantenere quella norma rappresenta anche un punto di equilibrio politico in questo momento. Senatore Pagani, andare a rimettere in discussione questi rapporti, per tutti i motivi che abbiamo esposto in Commissione e in quest'Aula nel corso della discussione generale, così come hanno rilevato anche il Ministro ed il collega Ruffilli, è pericoloso per l'equilibrio generale del disegno di legge ed anche per quello che dovrà avvenire alla Camera.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFILLI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pagani Maurizio e da altri senatori, esprimo parere favorevole. Sono favorevole anche al subemendamento proposto dal Governo. Al riguardo, se mi è consentita una battuta, siamo al livello di norme in qualche modo ottative. Allora è meglio scegliere la norma in cui il desiderio sembra più forte.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 6.3, presentato dai senatori Loprieno, Pasqui-

no e Milani Eliseo, propongo che venga accantonato se, come sembra, il suo intento non è quello di ridimensionare la categoria di opere da sottoporre alla valutazione di impatto, ma è solo legato alla preoccupazione di esplicitare le categorie di opere.

Per quanto concerne l'emendamento 6.5 del senatore Signorino, ho l'impressione che il principio, l'esigenza che viene sollevata sia più che valida. Mi chiedo solo se, dal punto di vista tecnico, la strada che viene indicata sia la più praticabile e mi chiedo anche se questa esigenza non debba essere coordinata con quanto previsto in un successivo articolo a proposito della pubblicità dell'attività del Ministero ed in particolare del Consiglio nazionale dell'ambiente. Per questo mi rimetto all'Assemblea, invitando a valutare in modo rapido se la soluzione proposta sia tecnicamente la più efficiente.

Sull'emendamento 6.4, presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori, esprimo parere negativo perchè, con quanto prospettato nell'emendamento, si verrebbe ad intaccare la logica complessiva di funzionamento del nostro ordinamento a proposito del potere sostitutivo.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pagani Maurizio e da altri senatori, devo dire che provo un certo fascino per tutte le proposte volte a togliere dalla legge norme che una volta si sarebbero definite come non immediatamente operative. Invito a considerare quanto messo in luce prima dal Ministro e cioè l'opportunità di non creare ombre nel rapporto, già così complesso, tra i due Ministeri. Per questa ragione mi permetto di invitare il collega Pagani a ritirare l'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Signorino, ho l'impressione che con esso venga affrontata, in un modo forse un po' precipitoso, una questione delicata e complessa che deve trovare la sua giusta soluzione nell'apposita legge con cui viene recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria. Voglio spiegarmi con il collega che ha proposto l'emendamento: sono contrario a cogliere l'occasione di questa legge per affrontare questioni tipo quella delle procedure e delle competenze

della Corte dei conti, cioè per affrontare in via incidentale questioni più grosse e complesse come quella del diritto di accesso alle informazioni. Penso che convenga trasformare questo emendamento in un ordine del giorno in modo che se ne possa tenere conto nell'elaborazione dell'apposita legge.

Mi rendo conto che gli ordini del giorno svolgono il ruolo che dopo il '68 svolgono all'università i gruppi di studio e cioè che possono sembrare delle tecniche di rinvio. Sono, però, convinto che soluzioni precipitose di questioni complesse non giovano molto.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, la presentazione del disegno di legge di recepimento della direttiva comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale è senza dubbio un appuntamento importante anche per la definitiva risoluzione dei rapporti che in questo articolo della legge vengono regolati in via transitoria.

Credo che si debba tenere presente la scadenza del termine di recepimento di questa direttiva adottata dal Consiglio d'Europa durante il semestre della Presidenza italiana nella primavera dello scorso anno che, quindi, deve avvenire entro la primavera del 1988. Ritengo, pertanto, che se la legge intende impegnare il Governo alla presentazione di questo disegno di legge, il termine di sei mesi sia già molto ampio. Per quanto mi riguarda, non attenderò il sesto mese per presentare al Consiglio dei ministri uno schema in vista delle necessarie ed ampie concertazioni che questo provvedimento richiederà. Pertanto sull'emendamento 6.1 il Governo esprime parere favorevole con la riduzione del termine da 12 a 6 mesi come proposto.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, ritengo che debba essere respinto in quanto, se fosse approvato, escluderebbe le opere private dalla valutazione di impatto ambientale, almeno per quanto riguarda la prima fase, mentre si è convenuto in Commissione che si deve avere riguardo alle categorie di importanza delle opere e non alla natura giuridica del progettista.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.5 e 6.6, presentati dal senatore Signorino, ritengo che anticipino un principio che la direttiva

comunitaria esprime con chiarezza, vale a dire il diritto di informazione in materia di pratiche e di relazioni sulla valutazione dell'impatto ambientale e quindi anche le forme di pubblicità che devono concorrere ad attuare il diritto all'informazione da parte dei cittadini interessati. È da vedere se noi dobbiamo, in questa norma transitoria, già definire in modo preciso la questione, come prevedono questi due emendamenti, o se si debba fare un rinvio al regolamento sull'accesso all'informazione che è previsto in altra parte di questa legge, in un successivo articolo. Comunque su questi due emendamenti il Governo si rimette all'Assemblea, manifestando la propria valutazione che non è certamente contraria.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.4, occorre dire che tutta l'importanza attribuita alla valutazione dell'impatto ambientale punta sull'effetto preventivo della procedura, mentre qui si prevede che, dopo aver discusso e approvato una relazione sull'impatto ambientale, l'esecutore delle opere non vi si attenga e scatti quindi la necessità di misure sospensive. Comunque anche su questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.2 il parere è contrario per le ragioni già illustrate dal relatore.

PASQUINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, desidero innanzitutto annunciare che intendo ritirare l'emendamento 6.3 che è servito al suo scopo in quanto ha fatto chiarire sia dal senatore Saporito, che dal senatore Ruffilli e dall'onorevole Ministro, che il comma 1 dell'articolo 6 si riferisce a tutte le opere di qualsiasi carattere, sia pubblico che privato.

Desidero aggiungere qualcosa sull'emendamento 6.4 che ho l'impressione che non abbiamo discusso: sono lieto che il Ministro si rimetta all'Assemblea ma vorrei che quest'ultima prestasse attenzione perchè si tratta di un punto rilevante. È vero che la legge cerca di prevedere e quindi di impedire i comportamenti che vadano a nuocere all'am-

biente prima che si verificano; l'emendamento 6.4 cerca però di far sì che, se questi comportamenti si verificano, il Ministro abbia il potere di ordinare la sospensione dei lavori. Ritengo che questo sia un punto decisamente rilevante.

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, per quanto riguarda il subemendamento all'emendamento 6.1, prendo atto e ringrazio il Ministro dell'anticipo di tempo che mi trova evidentemente del tutto favorevole perchè, non dobbiamo farci illusioni, signor Ministro, la presentazione del provvedimento sul recepimento della normativa comunitaria sull'impatto ambientale sarà solo l'inizio di una lunga discussione che si protrarrà per molto tempo. Pertanto prima anticipiamo la questione e prima arriveremo ad avere queste norme. Approfittando della parola che il Presidente mi ha concesso vorrei accogliere l'invito del relatore in ordine all'emendamento 6.2 in quanto, come avevo detto all'inizio, era chiaramente provocatorio: nulla dice il quinto comma, nulla direbbe il toglierlo. Pertanto in questo senso ritengo indifferente l'accoglimento o meno e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.1/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pagani Maurizio e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, siamo favorevoli a questo emendamento perchè la pubblicità diventa un elemento importante per diffondere quello che si può chiamare il controllo sociale sulle attività che interferiscono sull'equilibrio naturale e sull'ambiente. A noi sembra che tale norma possa essere utilmente introdotta nel disegno di legge e voteremo, pertanto, a favore dell'emendamento.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, alla luce di recenti avvenimenti riteniamo che sia assolutamente importante che questo emendamento venga accolto poichè l'informazione in materia deve essere ampia e garantita. L'emendamento del senatore Signorino va in tale direzione e quindi voteremo a favore di esso.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore dell'emendamento 6.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Signorino.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, desidero far presente al relatore come il sesto comma dell'articolo 6 attribuisca, allorchè richiama l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, al Mini-

stro per i beni culturali e ambientali la potestà di inibire lavori o disporre la sospensione quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Ritengo quindi che questo emendamento sia quanto mai opportuno, non fosse altro che per mettere sullo stesso piano, considerata la loro valenza istituzionale, i beni a cui si fa riferimento o che si assume di voler tutelare con l'istituzione del Ministero dell'ambiente.

Pertanto, naturalmente richiamando l'attenzione del Governo e del relatore, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, desidero dire che questa norma aggiunge alla disciplina già prevista dall'articolo 6 la potestà del Ministro dell'ambiente di sospendere i lavori in corso di esecuzione. Si tratta di una norma aggiuntiva e quindi di una materia che non è coperta dalla disciplina prevista dai commi 2 e 3 che riguardano progetti di opere che devono essere comunicati prima della loro approvazione al Ministro dell'ambiente per la valutazione sull'impatto ambientale e che il Ministro dell'ambiente può esaminare dal punto di vista delle compatibilità ambientali entro i 90 giorni successivi, ma che può anche non esaminare, per cui per decorrenza dei termini si ha, in sostanza, l'approvazione tacita del progetto che riprende perciò il suo corso.

Può verificarsi, invece, che proprio nel corso dell'esecuzione le opere siano realizzate in maniera non conforme al progetto iniziale, o siano realizzate in modo da evidenziare problemi di carattere ambientale che non si erano resi evidenti all'inizio, cioè in corso di progettazione, per cui si può rendere necessario attivare poteri di sospensione. Questo, d'altronde, si è verificato nella realtà. Se vogliamo evitare che siano i giudici ad intervenire in questo campo — ed abbiamo visto che spesso i pretori sono intervenuti con un'opera di supplenza a sospendere i lavori

in corso d'opera — dobbiamo fare in modo che sia l'autorità amministrativa ed il Ministro in particolare ad avere questi poteri, proprio per evitare il verificarsi di carenze e di vuoti di disciplina legislativa che poi richiedano che sia il magistrato, esercitando l'azione in sede penale o quella in sede cautelare, ad intervenire per sospendere i lavori. Ora, perchè non perfezionare quindi la normativa e non mettere in capo al Ministero dell'ambiente un potere di sospensiva per quanto riguarda progetti di rilevante incidenza sull'ambiente? Questo è il quesito che noi ci poniamo e al quale crediamo che l'emendamento dei senatori Pasquino e Loprieno contribuisca a rispondere positivamente. Per queste considerazioni noi voteremo a favore di tale emendamento.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Nel corso del mio intervento in fase di discussione generale avevo già espresso la mia perplessità e, infine, la mia contrarietà alla formulazione di questo emendamento. A mio avviso occorre partire dalla logica dell'articolo 6, che è la logica delle opere sottoposte all'impatto ambientale. Non si tratta più soltanto delle limitate opere di natura pubblicistica che devono sottostare ad un parere di conformità, in quanto abbiamo esteso il vincolo a tutte le opere e a tutte le categorie. Se esaminiamo l'emendamento 6.4 ci accorgiamo che introduce una procedura amministrativa in un comportamento che deve avere altri sbocchi e per il quale non si può prevedere semplicemente la sospensione dei lavori e la rimessione della questione al Consiglio dei ministri.

Infatti, le opere di cui al comma 2 richiamate nell'emendamento in questione sono sia pubbliche che private, cioè non sono soltanto quelle eseguite dallo Stato, ma anche quelle eseguite dai privati e dalle grandi imprese. La soluzione proposta nell'emendamento è quella di rimettere ad un organo puramente amministrativo la decisione su aspetti che sono, invece, di carattere penale

e civile e che comunque possono presentare tantissimi aspetti di violazione di norme e riduce tutto ad un intervento, ad un provvedimento di carattere amministrativo e al fatto di rimettere la questione al Consiglio dei ministri. Ciò mi sembra riduttivo, perchè, se la contrarietà del comportamento è di un'azienda privata non riesco a comprendere come la competenza a decidere possa essere fatta ricadere sul Consiglio dei ministri. Poichè il parametro che le aziende devono rispettare è vincolante, queste, in caso di inadempienza, commettono una violazione che non può essere risolta con un ricorso al Consiglio dei ministri, ma che deve essere risolta da un intervento del magistrato. Probabilmente sarà possibile anche un ricorso giurisdizionale in via amministrativa, ma non ritengo sia possibile ricorrere alla sospensione dei lavori delegandone la competenza al Ministro, in quanto questo potere non è del Ministro bensì del magistrato. Comunque, non mi sembra corretto rimettere al Consiglio dei ministri la decisione su provvedimenti che non sono di natura amministrativa, bensì di altra natura. Per queste considerazioni noi siamo contrari all'emendamento 6.4.

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, vorrei precisare che quanto detto dal senatore Saporito non può essere applicato interamente alla sostanza dell'emendamento 6.4 in quanto, indipendentemente dai comportamenti che configurano una violazione della legge o di quanto stabilito, vi possono essere opere che nella loro esecuzione compromettono una serie di altri parametri ambientali. Come tale, questo comportamento non può essere rilevato dal giudice e non può essere riportato alla violazione di una norma che è stata alla base della valutazione dell'impatto ambientale. In questo caso, allora, è il Ministro per l'ambiente che può avere la competenza sia di rilevare il fatto, sia, naturalmente, di sospendere il lavoro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori.

Non è approvato.

PASQUINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 6.6. Senatore Signorino, ha ascoltato l'invito del relatore a trasformare il suo emendamento in ordine del giorno?

SIGNORINO. Sì, signor Presidente, ma mi sono consultato anche con altri colleghi e ho pertanto deciso di mantenere l'emendamento sopprimendo la lettera a) e trasformando quindi la proposta in un unico comma con il seguente testo: «Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto». Volevo soltanto dire che in tal modo la norma diventa una conseguenza quasi automatica dell'emendamento 6.5 già approvato, cioè si dà notizia dell'inizio della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e si dà modo ai cittadini di intervenire con osservazioni. Il problema affrontato nella lettera a) si può invece trasferire in sede di esame dell'articolo 14 che tratta del diritto all'informazione per quanto riguarda l'insieme dei problemi ambientali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 6.6 del senatore Signorino.

RUFFILLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole al testo modificato.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Anche il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. La modifica proposta dal senatore Signorino indebolisce ovviamente il valore dell'originario emendamento. Vedremo come la materia potrà essere recuperata all'articolo 14, ma credo che questo recupero sarà difficile in quella sede perchè qui si fa specifico riferimento a progetti e quindi non a questioni di carattere più generale. In ogni caso, esamineremo il problema successivamente; io credo che, anche nell'attuale formulazione, la norma proposta è pur sempre un qualcosa che consente ai cittadini di partecipare. Quando dico che il suo contenuto si è indebolito è perchè o si fa un'osservazione precisa sui progetti o altrimenti rimangono chiacchiere un po' generiche, nè si può presumere che un cittadino sia in grado di fare osservazioni precise sulla base di un annuncio che viene dato in relazione alla norma che precedentemente abbiamo approvato.

Noi concordiamo quindi anche sull'emendamento così riduttivamente formulato; mi auguro però che poi si riesca a recuperare la parte che è stata sospesa e rinviata e che sicuramente era quella più pregnante dell'intero emendamento.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, sulla nuova formulazione dell'emendamento anche il Gruppo della Democrazia cristiana è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Signorino, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. Tutti i disegni di legge di iniziativa governativa, nonché gli atti aventi forza di legge di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, implicanti interventi di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo negli assetti del territorio, delle acque o dell'atmosfera, o comunque tali da comportare **modificazioni dell'ambiente naturale**, sono comunicati — prima dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri — al Ministro dell'ambiente per il parere sull'impatto ambientale ».

6.0.1 LOPRIENO, PASQUINO, MILANI Eliseo

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PASQUINO. Signor Presidente, per illustrare l'emendamento forse basterebbe leggerlo. In ogni caso, vorrei sottolineare l'aspetto relativo al potere che viene attribuito al Ministro dell'ambiente al fine di dare un giudizio preventivo sui disegni di legge d'iniziativa governativa e su tutti gli altri atti aventi forza di legge che possono in qualche modo riguardare l'ambiente, cioè le acque, l'atmosfera e il territorio, in modo che si possa valutare preventivamente il loro impatto ambientale. In qualche modo questo tipo di intervento è conseguente e va nella logica dell'emendamento che l'Assemblea ha approvato in precedenza ed anzi consente di evitare che si ricorra troppo spesso o che il Ministro troppo di frequente debba ordinare sospensioni di lavori che incidano sull'ambiente. Io credo che questo tipo di emendamento consenta al Ministro di adottare una serie di interventi reali, concreti, per quello che riguarda la tematica del Ministero dell'ambiente.

Presidenza del vice Presidente TEDESCO TATÒ

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, noi comprendiamo la giusta preoccupazione che muove il senatore Pasquino, però, nello stesso tempo, facciamo presenti le argomentazioni che già avevamo portato allorchè si sosteneva che la giusta configurazione di questo Ministero sarebbe stata quella di un dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio, in quanto si sarebbe giovato appunto dei poteri di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio e quindi, in quel contesto, avrebbe potuto effettivamente valutare tutti i disegni di legge o gli atti inerenti all'ambiente. Nella realtà infatti, i disegni di legge e gli atti che non sono inerenti all'ambiente sono ben pochi e quindi riteniamo che l'accoglimento di questo articolo aggiuntivo, di cui peraltro condividiamo lo spirito, innescherebbe un processo di appesantimento delle procedure che ritarderebbe ulteriormente l'iter, già così travagliato, dei disegni di legge e dei provvedimenti governativi. Pertanto, pur comprendendo lo spirito dell'emendamento e richiamando le argomentazioni che avevamo svolto, temiamo che in questo caso si vada verso un appesantimento delle procedure. Per questi motivi esprimiamo un giudizio negativo su tale emendamento.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, ho già avuto modo di esprimere in Commissione il più aperto dissenso su questo articolo aggiuntivo che introduce nella prassi istituzionale un qualche cosa che assomiglia al diritto di veto. Inoltre, mi sia consentito dirlo

con franchezza, mi pare un diritto di veto inutile perchè, prima di giungere all'approvazione, i disegni di legge del Governo — chissà perchè poi solo del Governo e non quelli d'iniziativa parlamentare — devono passare per il Parlamento. Quindi è un'affermazione che suona soltanto critica preconcetta nei confronti del Governo in carica quale che sia: oggi è così, domani sarà in un altro modo. Veramente mi sembra non degno della minima considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

RUFFILLI, *relatore*. Come già fatto in Commissione, invito i senatori Loprieno, Pasquino e Milani ad accantonare questo emendamento perchè, pur essendo collegato alla manifestazione di esigenze apprezzabili, presenta alcuni limiti non piccoli: il primo è quello di essere contro la Costituzione, il secondo è quello di mettere in moto un carro armato per andare a colpire in realtà una cosa molto piccola. Al di là della battuta, non è ipotizzabile, nel nostro sistema, che un Ministro venga ad assumere poteri che sono previsti unicamente per il Presidente del Consiglio.

Spero che i colleghi non se ne abbiano a male se sull'ultimo emendamento da loro proposto mi permetto di esprimere dissenso essendosi realizzato il deprecabile colpo di mano a proposito del precedente emendamento.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Apprezzo anch'io, come il senatore Ruffilli, l'intendimento che ha dettato la presentazione di questa proposta di articolo aggiuntivo da parte dei senatori Pasquino e Loprieno, ma non posso certo mancare di tener conto delle obiezioni mosse dal relatore e dei problemi che questo procedimento

di esame preventivo dei disegni di legge aventi riflessi ambientali da parte del Ministro per l'ambiente introdurrebbe nell'ordinamento.

D'altra parte, credo che il parere che si prevede in materia ambientale sui disegni di legge possa essere espresso nell'ambito del Consiglio dei ministri e delle relative discussioni. Perciò debbo dichiararmi contrario all'approvazione di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, chiedo ai colleghi proponenti se, avendo ascoltato l'invito loro rivolto dal relatore, insistono nel mantenere l'emendamento 6.0.1.

PASQUINO. Vorrei far notare al senatore Ruffilli che i voti in un'Assemblea parlamentare non sono colpi di mano ma sono semplicemente votazioni: noi ci inchiniamo quando perdiamo e siamo soddisfatti quando vinciamo.

Vorrei fare notare al senatore Garibaldi che l'emendamento nella sua formulazione letterale non esclude i disegni di legge di iniziativa parlamentare per cui non c'è alcun tipo di preclusione nei confronti nè di questo nè dei futuri Governi che vedessero, per caso, anche altre componenti farne parte.

Detto questo e prendendo atto della posizione molto più soffice e flessibile del Ministro, siamo disposti a ritirare l'emendamento, però con l'interpretazione che ne dava il Ministro che ci pare corretta, cioè che i poteri di intervento trovano la disposizione del Ministro a farli valere in materia ogniqualvolta questo sia necessario. Pertanto ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.1 è dunque ritirato

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente naturale e del patrimonio ecologico, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale, degli appositi reparti della Guardia di finanza

e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministero della marina mercantile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere al comma 1 i seguenti:

«... E istituito presso il Ministero dell'ambiente il "Servizio Informazioni Ambientali" con il compito di istituire e gestire una rete di stazioni di rilevamento dei parametri significativi sullo stato dell'ambiente e relativa banca dati.

... Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento la proposta di legge istitutiva del "Servizio Informazioni Ambientali" ».

8.1 **PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, SCHIETROMA**

Al comma 3, sopprimere le parole: « da parte degli organi periferici dello Stato, nonché », aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'ambiente ».

8.3 **IL GOVERNO**

Al comma 4, dopo le parole: « Corpo forestale » inserire le altre: « dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale ».

8.2 **VENTURI, MELANDRI**

Ricordo che, come i colleghi hanno in precedenza ascoltato, sull'emendamento 8.1 vi è il parere contrario della Commissione bilancio, per la parte di sua competenza.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, noi riteniamo che l'emendamento 8.1, il quale prevede l'istituzione del «Servizio informazioni ambientali», costituisca un punto fondamentale del provvedimento al nostro esame e che l'istituzione presso il Ministero di questo Servizio consentirebbe al Ministero stesso di avere quel minimo di operatività tecnico-scientifica senza la quale crediamo veramente che il Ministero non abbia le gambe e le braccia per poter operare.

Ho già parlato a lungo in sede di discussione generale su questo aspetto e ribadisco quindi i punti essenziali. Noi riteniamo che per realizzare un'efficace politica dell'ambiente sia necessario anzitutto disporre di una serie di dati che siano omogenei, cioè rilevati con gli stessi criteri e che siano nel tempo presi con le cadenze che chi coordina le indagini riterrà necessarie; ma è necessario che le cadenze stesse siano rispettate affinché si abbiano dei dati attendibili. Senza dati attendibili, signor Presidente, noi riteniamo che il Ministero non potrà avere quella conoscenza dell'ambiente che gli permetterà di proporre le leggi, di effettuare gli interventi, di agire con quella operatività che noi tutti riteniamo sia essenziale.

Ora, se leggiamo l'articolo 8, vediamo che per l'espletamento delle sue funzioni ed in particolare per il rilevamento dei dati il Ministero deve usare i servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti — e questo sarebbe ancora poco — nonchè avvalersi dei servizi delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione.

Io chiedo ai colleghi come pensano che questo Ministero possa operare nel caso in cui debba trovarsi a fronteggiare situazioni di emergenza e quindi a dover agire con tempestività avendo bisogno di dati attendibili, se deve trovare l'intesa con le regioni e poi avvalersi dei servizi tecnici delle unità sanitarie locali, le quali — lo ricordo per

inciso — sono quelle della sofisticazione del vino e di tanti altri episodi. Non è che sia colpa dei servizi tecnici delle unità sanitarie locali, però, se non vado errato, lo stesso Ministro, in una proposta di legge che attualmente non è ancora a nostra conoscenza ma che risulta essere stata già approvata dal Governo, ha affermato che è necessario decentrare e in definitiva far ritornare alle province questi servizi.

Di fronte ad un argomento così importante, direi così essenziale per la nostra società, istituire un Ministero dell'ambiente pensando di affidare il rilevamento dei dati ai servizi tecnici delle unità sanitarie locali, già oberate come sono di altri compiti, mi sembra veramente una cosa improponibile. Vi sono delle obiezioni di carattere costituzionale o istituzionale, quando si è affermato che è stata fatta una scelta precisa — anzi il relatore la chiamava «una lucida scelta», ma io ho contestato fermamente queste parole — cioè quella di affidare questi compiti agli organi decentrati, oltre che per non aggravare l'organico dello Stato anche perchè si teme che tali servizi potrebbero invadere il campo di azione e di competenza delle regioni.

Faccio presente che questi timori non hanno motivo di esistere, in quanto si tratta di un servizio tecnico di rilevazione dati, un servizio che non ha competenze operative e che può essere a tutti gli effetti equiparato — poniamo il caso — al servizio di previsione meteorologica, al servizio idrografico o pluviografico. Immagino come reagirebbe il Parlamento qualora si dicesse che il servizio meteorologico deve essere affidato alle regioni. No, il servizio meteorologico è un servizio nazionale.

A maggior ragione ritengo che, trattandosi di una serie di rilevazioni di dati che devono essere interconnessi e che attengono a discipline diverse, tra loro concatenati ed unificati, debbano essere ordinate ed eseguite da un'unica autorità.

Ritengo, al limite, che non vi sia da preoccuparsi molto per il personale. Infatti con l'emendamento si dà mandato al Ministro di presentare un apposito disegno di legge entro 12 mesi o nel periodo che si riterrà

opportuno. Si potrebbe pensare, non subito, ma in futuro, ad una serie di stazioni di rilevamento completamente automatizzate. Abbiamo, infatti, i satelliti che fanno delle rilevazioni complesse e su di essi non vi sono uomini. In questo caso occorrerà la presenza di uomini, anche se per il futuro potremmo pensare a qualcosa di completamente automatizzato e, quindi, svincolato da un aggravamento dell'organico dello Stato.

Non aggiungo altro perchè la sensibilità dimostrata dal Senato su questo problema porterà a considerare seriamente la proposta da noi avanzata e che riteniamo fondamentale. Desidero solo ricordare, signor Presidente, quanto è accaduto nei giorni scorsi e quanto ancora adesso sta accadendo in ordine al servizio che viene fornito sulle rilevazioni inerenti alla famosa nube radioattiva.

Abbiamo sentito dire dal ministro Zamberletti che questo servizio viene affidato all'Arma dei carabinieri, ai vigili del fuoco, all'ENEA, all'Enel e non so a quante altre stazioni. Non voglio entrare nella discussione sulla attendibilità dei dati che ci sono stati forniti; certamente si è sentita la mancanza di una fonte ufficiale che, come servizio dello Stato, nel pieno della sua ufficialità e della sua responsabilità potesse attestare che i dati erano quelli forniti. Ciò, invece, non è avvenuto perchè l'elaborazione è stata affidata ai più diversi enti con le più varie interpretazioni. Riteniamo che l'istituzione di questo Servizio — il quale, peraltro, dovrà essere studiato nei modi più opportuni, e diamo delega al Ministro di fornire entro 12 mesi le indicazioni necessarie — sia fondamentale per l'operatività tecnica e scientifica del Ministero.

La Commissione bilancio ha fatto un'osservazione ed io voglio obiettare che i termini di spesa, quali saranno, verranno definiti al momento in cui il Ministro presenterà il disegno di legge. Pertanto a quel punto si discuteranno le necessarie variazioni di bilancio. Ritengo modestamente che sia possibile superare l'obiezione sollevata.

Debbo precisare a questo punto che desidero riformulare l'emendamento stesso seguendo il consiglio autorevolmente espresso dal presidente Bonifacio il quale ritiene che

la formula dell'emendamento 8.1 «... È istituito presso il Ministero dell'ambiente...» sia impegnativa e non perfetta. Pertanto modifico il testo dell'emendamento nel modo seguente: «...Presso il Ministero dell'ambiente il "Servizio Informazioni Ambientali" istituisce e gestisce una rete di stazioni di rilevamento dei parametri significativi sullo stato dell'ambiente e relativa banca dati». Il secondo comma dell'emendamento 8.1 resta invariato.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, la invito a formalizzare per iscritto il nuovo testo dell'emendamento 8.1.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, la presentazione dell'emendamento 8.3 da parte del Governo consegue alla necessità di armonizzare il potere di cui il Ministero dell'ambiente deve in qualche modo disporre, pur in assenza di una propria organizzazione periferica, con i principi generali che regolano i rapporti fra i Ministeri e i rispettivi uffici decentrati.

Mi sono permesso questa mattina, in sede di replica, di fare riferimento al principio dell'apologo di Menenio Agrippa che richiama le diverse membra del corpo statale ad un obbligo di solidarietà: penso che la mancanza di una propria diramazione periferica per il Ministero dell'ambiente renda più evidente questa necessità e giustifichi quindi il potere che viene indicato nell'articolo 8 che non vorrei definire potere di carattere sostitutivo ma piuttosto cautelare e sollecitatorio. Ove l'inadempimento si verifici da parte di un organo periferico dello Stato, si prevede, con questo emendamento, di attenersi al più rigoroso criterio di rispetto delle competenze dei vari rami dell'amministrazione statale e si stabilisce quindi che il Ministro dell'ambiente informi il Ministro competente perchè assuma le misure necessarie per assicurare l'adempimento richiesto e qualora, nonostante questo invito, permanga la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, si prevede che l'ordinanza di cui si parla nell'articolo 8 sia adottata dal Ministro competente di concerto con il Ministro per l'ambiente. Si tenta con questa for-

mulazione, dunque, di conciliare l'indispensabile possibilità di intervento da parte del Ministro dell'ambiente con il principio dell'ordinamento gerarchico della pubblica amministrazione.

MELANDRI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 8.2. Il Ministro dell'ambiente può avvalersi, secondo il testo della legge, di un nucleo dell'Arma dei carabinieri, di appositi reparti della Guardia di finanza, del Corpo forestale e delle forze di polizia, di intesa con i Ministeri competenti. Noi abbiamo ritenuto opportuno che nel testo della legge avvenisse una prima qualificazione delle funzioni che i singoli Corpi sono chiamati a svolgere dal costituendo Ministero, non lasciando tutto indeterminato. A proposito del Corpo forestale dello Stato ci è parso che la vocazione naturale di quest'ultimo fosse quella di essere utilizzato con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale. Questo mi sembra che accentui le caratteristiche del Corpo e nello stesso tempo ne agevoli l'utilizzazione per un settore specifico da parte del Ministero. In questo senso l'emendamento è stato presentato.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, vorrei esprimermi sull'emendamento presentato dal senatore Pagani Maurizio. L'idea che ha animato i presentatori di questo emendamento è un'idea buona, io non la contesto in radice, anzi direi che anche gli avvenimenti di questi giorni dimostrano che il problema dei dati e del loro controllo è essenziale. Abbiamo assistito in questi giorni ai dati sull'inquinamento nucleare che hanno subito variazioni da regione a regione. Quindi c'è un problema di rilevazione diffusa sul territorio e c'è anche un problema di accesso ai dati perchè — secondo me — regionalmente c'è un interesse più che legittimo a conoscere questi dati, anche perchè alcune misure hanno validità sul piano nazionale, ma talune altre hanno validità su scala regionale, ove

ad esempio i tassi di inquinamento siano tali da comportare determinate misure che possono essere valide in certe regioni ed in altre non esserlo. Quindi ritengo quella di un'organizzazione per la rilevazione diffusa dei dati un'idea positiva.

Tuttavia, signor Presidente, signor Ministro, l'articolo è organizzato in modo da non consentire una realizzazione organizzativa ed amministrativa, perchè si prevede l'istituzione di un Servizio informazioni ambientali che non si capisce se è un Servizio che è presso il Ministero ma che ha una sua autonomia e in questo caso bisognerebbe dirlo nella legge, mentre qui si tace. Se si vuole conferire a questo Servizio una particolare autonomia bisogna ordinarlo, bisogna stabilire in cosa consista l'organizzazione della rete delle stazioni di rilevamento che possono essere su scala provinciale, o anche su scala regionale. E se si vuole rimanere nel generico, bisogna demandare, con una delega al Governo, la potestà di emanare provvedimenti con effetto di legge: ma allora occorre osservare le norme della Costituzione che prescrivono l'indicazione di criteri tassativi per l'espletamento della potestà legislativa che viene conferita con delega al Governo.

Qui non ci troviamo di fronte a questo caso, ma a quello di una norma generica che, animata da un buon proposito, non è sufficientemente organizzata e dotata di strumenti in modo da consentire la sua realizzazione. Per di più, il secondo capoverso, sempre animato da sani propositi che condivido, è una norma-manifesto, che cioè, come al solito, proietta nel futuro una manifestazione di volontà politica che è quella relativa ad un progetto di legge che il Governo dovrebbe presentare per istituire un Servizio informazioni ambientali. Anche qui non vi è una delega, ma una promessa di legislazione futura, cosa che in una legge dovrebbe essere sempre evitata e che invece, purtroppo, ricorrentemente viene acquisita come una sorta di surrogato alla buona legislazione: si fanno leggi provvisorie, o imperfette, o transitorie e si promette una legge organica, o si promette una legge di riforma, o una legge futura. Questi si chiamano «manifesti»: cerchiamo, allora, in questo caso, di contenere

questa manifestazione di volontà politica in una legge. Semmai i propositi che sono enunciati potrebbero essere organizzati in un ordine del giorno che può manifestare una volontà politica, oppure si potrebbero introdurre queste stesse idee in un disegno di legge che riguarda l'istituzione di stazioni di rilevamento sul territorio nazionale, che vuol dire organizzazione, mezzi finanziari e personale, cose che non trovo nella proposta di emendamento, motivo per cui siamo ad essa contrari.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, non sono sicuro di aver capito bene l'illustrazione dell'emendamento 8.3 del Governo, vorrei però ricordare al signor Ministro — e sicuramente egli lo ricorda — che quando discutemmo in Commissione il comma 3 dell'articolo 8 la discussione fu ampia, non so se si possa dire sofferta, ma certamente non semplice. Si trattava, infatti, di attivare un meccanismo che consentisse al Ministro dell'ambiente di intervenire allorchè si fossero verificati guasti o inadempienze da parte degli organi periferici dello Stato e da parte del sistema delle autonomie, ivi comprese le regioni. E su questo aspetto noi eravamo molto perplessi, poichè si va ad intaccare un potere che è ben tutelato da norme costituzionali.

Alla fine abbiamo aderito, pur con qualche perplessità, perchè ci sembrava che di fronte al ripetersi di disastri, anche se si poteva in qualche misura ledere il sistema delle autonomie locali, la rilevanza del problema fosse tale che forse si poteva andare un po' al di là di quanto le norme generali e costituzionali consentissero di fare.

Ora, però, ci troviamo di fronte ad una situazione addirittura capovolta in quanto si mantiene l'intervento pressante e sostitutivo del Ministro dell'ambiente sul sistema delle autonomie e sulle regioni ma non, onorevole Ministro, perchè mancano gli osservatori locali. Infatti, se si controllano regioni, comuni e province vuol dire che si ha questa capacità, mentre quando si tratta di organi perife-

rici di altri Ministeri allora si fa marcia indietro a tutta forza e si dice imbastendo un «papocchio», perchè l'emendamento proposto non è altro che un «papocchio», che alla fine l'intervento si decide di concerto con il Ministro dell'ambiente. Ma, onorevole Ministro, se la norma rimane immutata ha un senso, mentre, con la modifica proposta dal Governo, non viene a costituire altro che una interferenza pesante soltanto a danno delle regioni e del sistema delle autonomie, quasi che questo fosse il colpevole, sul quale può esercitare la sua funzione il Ministro dell'ambiente. Per gli organi periferici dello Stato però non si fa nulla perchè tutto deve essere fatto all'interno del Ministero e al massimo, se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza può essere adottata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Per tali considerazioni, signor Ministro, ribadiamo la nostra contrarietà a questo emendamento. Non so se l'invito a ritirarlo possa avere una certa efficacia, ma ritengo di dover sottolineare che la modifica proposta dal Governo riguarda un punto estremamente delicato e non può certo essere sottovalutata. Mi auguro pertanto che anche i colleghi degli altri Gruppi valutino la questione per quella che effettivamente è e non accolgano, quindi, la proposta formulata dal Governo.

COVI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sull'emendamento 8.1 dei senatori Pagani Maurizio, Franza ed altri per insistere anch'io affinché la norma, certamente apprezzabile, relativa all'istituzione del Servizio informazioni ambientali non sia introdotta nella normativa in modo che non corrisponde, se non altro, a certi criteri di eleganza di formulazione legislativa. Il carattere della norma proposta è puramente programmatico e in essa si invita poi il Governo a presentare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il disegno di legge per l'istituzione del predetto Servizio. Siamo di fronte ad una norma sostanzialmente ibrida in quanto non si tratta nè di una delega, nè di una vera e propria disposizione legislativa a contenuto normativo o precettivo.

Invito quindi anch'io i colleghi socialdemocratici a trasformare questo emendamento in un ordine del giorno e ciò anche prescindendo da quanto ho detto all'inizio della seduta in qualità di rappresentante della Commissione bilancio, rilevando che, anche se non c'è una attualità di spesa, si prospetta comunque una possibilità di spesa senza indicare una idonea copertura. Infatti, anche sulla base di quanto detto dal senatore Pagani, non è ben individuata quale sia l'entità di questo Servizio e come debba essere strutturato ed articolato: se debba essere dotato di personale o esclusivamente o prevalentemente da macchinari di rilevamento con la creazione di banche dati; si potrebbero determinare costi d'impianto notevoli anche se magari minori costi di gestione. Preferirei quindi che l'emendamento in questione venisse trasformato in un ordine del giorno che noi voteremmo con piacere, mentre l'emendamento ci troverebbe contrari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFILLI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1, che ha come primo firmatario il senatore Pagani Maurizio, mi rimetto all'Assemblea. Se posso permettermi, anch'io inviterei il collega Pagani a prendere in considerazione in modo positivo l'idea di una trasformazione del suo emendamento, concernente l'esigenza fondamentale che egli, assieme agli altri proponenti dell'emendamento, sottolinea, in un ordine del giorno che consenta, tra l'altro, di essere un po' più puntuali per quanto riguarda personale, organizzazione e funzionalità, avendo in mente anche il problema del collegamento con quel po' di disorganico che già esiste.

Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo, facendo anche qui un'unica breve considerazione. Noi abbiamo cercato di affrontare il difficile e complesso problema del rapporto tra l'istituendo Ministero e i Ministeri preesistenti in chiave di collaborazione. L'articolo 3 che abbiamo approvato nella formulazione proposta dal Governo si muove in questa direzione. Mi sembra che

l'emendamento 8.3 del Governo sia un ulteriore, coerente passo nella stessa direzione. Certo, c'è il rischio di qualche lungaggine, c'è il rischio di una minore incisività nell'immediato, ma alla lunga può esservi il vantaggio di una maggiore responsabilizzazione di tutti i Ministeri coinvolti nella tutela del bene ambientale. Il parere è favorevole anche per quanto riguarda l'emendamento 8.2 a firma dei senatori Venturi e Melandri.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Per quanto riguarda l'emendamento 8.1 del senatore Pagani Maurizio, credo che la questione potrebbe essere semplificata se la proposta si riducesse al comma 2, che poi è quello sostanziale. In ogni caso, mi rimetto all'Assemblea facendo riferimento a quanto detto poc'anzi dal relatore Ruffilli circa la possibilità che la questione sia oggetto di un ordine del giorno.

Sono favorevole all'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, chiedo ai presentatori se mantengono l'emendamento 8.1 o accolgono gli inviti del relatore e del rappresentante del Governo perchè sia trasformato in ordine del giorno.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, il nostro intendimento era molto chiaro ed era quello di rappresentare all'Aula la necessità che si istituisse questo Servizio che mi sembra trovi consenso nell'Aula stessa. Non è possibile *a priori* stabilire nel breve giro di discussioni in Commissione quale possa essere l'organico, quali i servizi di un istituto di così grande importanza, anche perchè i dati che si dovranno rilevare saranno in funzione di progetti specifici e di obiettivi che si vorranno perseguire. Di proposito era stata inserita la previsione di questo lasso di tempo che permettesse al Governo e al Ministro, come responsabile, di formulare questi progetti e di determinare il conseguente organico.

Dichiaro quindi di aderire all'invito di trasformare in ordine del giorno questo emendamento. Credo che il testo dell'ordine del giorno possa essere ripreso dai periodi stessi che costituiscono l'emendamento, impegnan-

do il Governo a presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la proposta di legge istitutiva del Servizio informazioni ambientali avente il compito di istituire e gestire una rete di stazioni di rilevamento dei parametri significativi sullo stato dell'ambiente e relativa banca dati.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pagani Maurizio a far pervenire alla Presidenza il testo scritto di questo ordine del giorno.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Venturi e Melandri.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pagani Maurizio, il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

impegna il Governo a presentare al Parlamento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il disegno di legge istitutivo del Servizio informazioni ambientali operante presso il Ministero dell'ambiente con il compito di gestire una rete di stazioni di rilevamento dei parametri significativi dello stato dell'ambiente e relativa banca dati».

9.1457.1

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, ho ascoltato con molta attenzione il dibattito svoltosi sull'emendamento 8.1 e sono lieto che si sia arrivati ad una sua trasformazione in ordine del giorno in quanto ciò ci consente di meditare per il tempo necessario al fine di sciogliere uno dei nodi fondamentali che sta dietro questo disegno di legge.

Il problema che vorrei sottolineare è quello di evitare duplicazioni di strutture periferiche che svolgono compiti analoghi o addirittura identici. Dobbiamo tener conto della esistenza di presidi multizonali già istituiti, anche se ancora di scarso rilievo, difficili a far funzionare, e per i quali esiste un dibattito in corso anche presso la Commissione sanità circa la ristrutturazione, la previsione di un'ideale pianta organica di personale e di mezzi di funzionamento. Quindi è opportuno che vi sia un momento di attesa, prima di prendere decisioni definitive. Con questo spirito do voto favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pagani Maurizio.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano disciplinate dalle norme vigenti le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante

deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'ordinanza del Ministro dell'ambiente prevista dal precedente articolo 8, comma 3, è emanata d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

6. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: « delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano »; al comma 2, sopprimere le parole: « delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

9.2 MITTERDORFER, FOSSON, FONTANARI

Sopprimere il comma 4.

9.3

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. L'ordinanza del Ministro dell'ambiente, prevista dal precedente articolo 8, comma 3,

è emanata d'intesa con i Ministri competenti quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici dello Stato ».

9.1 MELANDRI, SAPORITO, FIMOIGNARI, BOMBARDIERI, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, FAL-LUCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FONTANARI. Signor Presidente, signor Ministro, nonostante qualche critica al disegno di legge che è venuta durante la discussione generale e la comprensibile necessità che ci sia una fase di rodaggio sia per il disegno di legge che per il Ministero istituendo, pensiamo che il disegno di legge e il Ministero dell'ambiente costituiscano un passo positivo perchè si abbia finalmente una struttura che pensa all'ambiente; però questo passo positivo non dovrebbe essere offuscato da aspetti negativi almeno per parte dei cittadini italiani.

Sarebbe negativo che in qualche parte del territorio nazionale il disegno di legge e il Ministero dell'ambiente venissero a inserirsi su una realtà già consolidata, portando possibilità di dubbio e di incerte interpretazioni e quindi un disservizio anzichè un servizio ai cittadini e all'ambiente per il quale questo disegno di legge è stato predisposto. Mi riferisco pertanto all'emendamento che è stato presentato per ovviare a norme contenute nell'articolo 9 che, a nostro giudizio, violano le forme e le condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali: parlo in particolare delle province autonome di Bolzano e di Trento, della regione Trentino-Alto Adige e della regione Valle d'Aosta.

Per queste regioni e province a statuto speciale le funzioni amministrative sono precisate dalle norme di attuazione le quali, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, non possono essere modificate con legge ordinaria. Le province di Bolzano e di Trento e la Valle d'Aosta hanno competenza primaria sia in materia di urbanistica sia in materia di tutela del paesaggio e quindi

anche per quanto concerne la tutela dell'ambiente. Esse avevano legiferato su tutti gli aspetti comunque disciplinati con legge statale, salvo per l'attuazione della direttiva comunitaria in materia di impatto ambientale di cui lo stesso disegno di legge all'articolo 6 si occupa.

L'articolo 105 dello statuto del Trentino-Alto Adige dispone che nelle materie attribuite alla competenza della regione o delle province autonome si applicano le leggi dello Stato fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali e provinciali. La Corte costituzionale ha detto nella sentenza n. 214 dell'11 luglio 1985 che l'applicazione della legge statale per quanto riguarda le regioni a statuto speciale incontra limitazioni soltanto nel caso in cui la potestà legislativa locale sia stata in concreto esercitata.

Queste sono le ragioni per cui riteniamo che l'articolo 9 nella formulazione attuale sia origine e fonte di contenzioso sicuramente con le province autonome e con le regioni a statuto speciale le quali giustamente, a nostro avviso, sono gelose delle loro prerogative costituzionali. Ma non si tratta solo di questo: la norma ci sembra addirittura controproducente per i cittadini e per lo stesso paesaggio, per il quale, nelle intenzioni, questo disegno di legge è sicuramente considerato dal Parlamento un elemento favorevole e non negativo.

Ci auguriamo che l'Assemblea ed il signor Ministro ci dedichino una particolare attenzione e che i colleghi accolgano il nostro emendamento.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 8, la parte dell'articolo 9 contenuta nel quarto comma diventa superflua. Per questa ragione con l'emendamento 9.3 se ne propone la soppressione.

MELANDRI. Tenuto conto del testo, non mi pare necessario illustrare l'emendamento 9.1. È chiaro comunque che se l'emendamento del Governo venisse approvato, evidentemente il mio emendamento cadrebbe.

KESSLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. Signor Presidente, mi permetto di insistere per l'approvazione dell'emendamento 9.2. Naturalmente condivido tutte le argomentazioni usate dal collega Fontanari nel corso dell'illustrazione, però vorrei fare qualche ulteriore precisazione — mi rivolgo in particolar modo al signor Ministro ed al relatore — perchè sia compreso con esattezza il significato di questo emendamento.

Non è che con esso si pensi o si voglia che le norme qui previste non siano applicabili nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano: si vuole solo affermare in primo luogo un principio che credo sia interesse di tutti ribadire, e cioè che le normative in questa materia debbano prevedere chiare distinzioni di responsabilità e che non ci siano o non avvengano sovrapposizioni di legislazione o anche di atti amministrativi governativi rispetto a quelli regionali o a quelli delle province autonome. Ciò sarebbe infatti estremamente deprecabile, fonte di litigi, di conflitti ed anche di confusione di responsabilità.

Quello che con questo emendamento si vuole affermare è che nelle materie nelle quali le regioni a statuto speciale e le province autonome hanno competenza esclusiva, tutta la normativa e quindi anche gli atti amministrativi non possono che essere quelli della legislazione regionale o provinciale, qualora sia intervenuta. È norma costituzionale dello statuto, per esempio, della regione Trentino-Alto Adige che si applica la normativa statale anche nelle materie di competenza regionale o provinciale qualora questi enti non abbiano legiferato, ma, una volta che lo abbiano fatto, cessa l'applicazione della legge statale e subentra la legislazione regionale.

Ora, nel caso specifico, già oggi le regioni, e le province autonome in modo particolare, hanno legiferato in molte materie di loro competenza come ha accennato il senatore Fontanari. Ad esempio, per quanto riguarda la tutela del paesaggio, già da 20 anni c'è una legislazione completamente organica,

così come per quanto riguarda il demanio idrico ed altri campi (ad esempio le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) esiste una legislazione regionale organica.

Con questo emendamento, pertanto, si vuole solo affermare che laddove le competenze siano state esercitate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome, evidentemente lì si ferma la normativa statale. Viceversa, laddove le regioni a statuto speciale o le province autonome non avessero legiferato in materia di propria competenza, è evidente che se in quel campo intervenga una legge dello Stato questa trova immediata applicazione, fino a quando, ripeto, non intervenga una successiva legislazione provinciale o regionale.

Questo è il significato dell'emendamento che mi auguro venga rettammente inteso ed approvato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFILLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.3, presentato dal Governo e rivolgo al senatore Melandri l'invito a ritirare l'emendamento 9.1.

Desidero dire qualche parola sull'emendamento 9.2, dei senatori Mitterdorfer, Fosson e Fontanari. Ho l'impressione che, per arrivare a salvaguardare una giusta esigenza, alla fine si adotti uno strumento che produce effetti eccessivi. Infatti sono d'accordo sul fatto che, laddove c'è competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e laddove queste abbiano provveduto a legiferare in certi campi è giusto che non vi sia — e questo è un principio generale dell'ordinamento — l'intervento della legislazione statale. Dobbiamo, però, essere consapevoli che con questa legge interveniamo in materie che sicuramente non sono di competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale. Ed allora ho l'impressione che sia eccessivo togliere qualsiasi riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche se indubbiamente il primo comma è formulato male. Infatti esso sembrerebbe indicare una competenza

generale della legislazione statale e non riconoscere l'esclusività delle competenze delle regioni a statuto speciale, creando confusione e fonte di conflitto.

Faccio un esempio concreto. Ho l'impressione che la materia dell'impatto ambientale sia in un contesto che sicuramente fuoriesce da una competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Come è possibile immaginare che questa legge, la quale anticipa ed avvia la realizzazione dell'intervento pubblico per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale, non possa applicarsi per nulla alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano?

Pongo per ora un'esigenza e un problema. Come dare a questa esigenza un adeguato soddisfacimento?

Ritengo che per un verso la proposta Mitterdorfer sia eccessiva e che, per altro verso, la formulazione attuale del primo comma non consenta di salvaguardare la duplice esigenza del rispetto della esclusività della competenza delle regioni a statuto speciale e della possibilità di applicazione della legge che noi andiamo ad approvare per le materie non di esclusiva competenza delle regioni a statuto speciale.

In ogni caso o è possibile immaginare una proposta di emendamento da parte del Ministro o da parte mia per correggere in particolare il primo comma...

GARIBALDI. Basta sopprimerlo.

RUFFILLI, relatore. ...o è possibile una proposta in questa direzione oppure, per quanto mi riguarda, darei parere non favorevole all'accoglimento dell'emendamento in questione.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Signor Presidente, concordo con il relatore. Mi chiedo se in base a quanto è stato testè illustrato dal senatore Ruffilli egli voglia presentare una proposta di emendamento o soppressivo o modificativo del primo comma dell'articolo 9.

RUFFILLI, relatore. Onorevole Ministro, la proposta di emendamento che intendo for-

malizzare è la seguente: «Il primo comma dell'articolo 9 è soppresso».

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. La ringrazio, senatore Ruffilli. Resta inteso che esprimo parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 9.2, che si riferisce al secondo comma dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Dò atto al senatore Ruffilli di avere presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

9.4

IL RELATORE

Pregherei i colleghi proponenti dell'emendamento 9.2 di dire, per chiarezza di tutti i colleghi che dovranno pronunciarsi con il voto, se si ritengono soddisfatti di questa soluzione o se mantengono il loro emendamento.

FONTANARI. Signor Presidente, per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento 9.2 siamo più che soddisfatti e ringraziamo il relatore; però manteniamo la seconda parte.

PRESIDENTE. Cade pertanto, nell'emendamento 9.2, il riferimento al primo comma dell'articolo 9, mentre resta in vita il riferimento al secondo comma.

FOSSON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSON. Signor Presidente, non intendo aggiungere molto di più a quanto ha già detto prima il collega Fontanari e a quanto ha ribadito il collega Kessler. Siamo d'accordo sulla proposta del relatore di sopprimere il primo comma dell'articolo 9. Manteniamo il secondo comma perchè praticamente qui ribadiamo la funzione statale di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative, *sic et simpliciter*, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome. C'è un pericolo in tutto questo ed è una cosa ormai ricorrente in tutte le leggi: che attra-

verso i vari articoli si dimentichino le prerogative fondamentali delle regioni a statuto speciale e quindi si continui ad aprire un contenzioso. Lo abbiamo visto in tante leggi, lo ripetiamo sempre ed abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi del Senato e dei signori del Governo su questo punto. Praticamente, ripeto quanto ha detto il collega Kessler: non si tratta di non applicare la legge, ma eventualmente di salvaguardare quelle che sono le prerogative delle regioni a statuto speciale. Chiediamo quindi che il secondo comma dell'articolo 9 venga modificato così come risulta dal nostro emendamento.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Fosson ripropone un problema che altre volte è stato posto in quest'Aula e anche nelle competenti Commissioni: il valore che devono avere rispetto alle funzioni amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano determinate leggi di indirizzo generale. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 9 trattano soltanto delle funzioni amministrative delle regioni ordinarie, delle province autonome e delle regioni a statuto speciale, dimenticando il parallelismo esistente tra gli articoli 117 e 118 della Costituzione, nel senso che le competenze amministrative delle regioni, tanto di quelle a statuto speciale quanto di quelle a statuto ordinario, sono identiche nelle stesse materie in cui le regioni possono svolgere funzioni legislative.

Cosa chiede il collega Fosson? Chiede il rispetto di questi principi. Poichè la legge ha dei vincoli di ordinamento e di rapporto di relazione con competenze legislative nella stessa materia, previste dagli statuti regionali delle regioni a statuto speciale, ovviamente proponendo norme che riguardino soltanto lo svolgimento dell'attività amministrativa si può rompere l'armonia di questi rapporti. Ha ragione il collega Fosson. Qui non andiamo a trattare, come abbiamo fatto, ad esem-

pio, in materia di legge-quadro sul pubblico impiego, il valore di quella legge rispetto alla legislazione regionale, cosa su cui anche i colleghi si soffermarono. Qui, invece, i colleghi fanno presente che si tratta di vincoli di indirizzo dell'attività amministrativa, senza tenere conto che le attività amministrative possono riguardare settori assegnati alla competenza esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale.

Come si risolve questo problema? Se si rinvia genericamente a ciò che prevede l'ordinamento, allora ha ragione il senatore Fosson. Se si vuole sopprimere tutto il primo comma dell'articolo 9, correttamente si deve mantenere la situazione che esiste nei rapporti tra Stato e regioni nello svolgimento delle funzioni amministrative, come previsto in generale nell'ordinamento, e cioè va accolto l'emendamento presentato dai colleghi Mitterdorfer, Fosson e Fontanari, poichè si rinvia allora alle disposizioni generali. L'accoglimento dell'emendamento è ragionevole anche per un altro motivo: si fa confusione tra funzione di indirizzo su attività amministrative che abitualmente trovano già disciplina nella legge n. 271 e nelle altre leggi. Quindi si innova in un settore per il quale si tratta solo degli aspetti amministrativi delle funzioni e non di quelli legislativi. Ora, se le cose stanno in questi termini, forse conviene accogliere, per evitare di compromettere l'armonia dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e tra lo Stato e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'emendamento che esclude dalle funzioni di indirizzo le attività amministrative che rientrano nella competenza esclusiva delle regioni e delle province di cui si tratta.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, sono favorevolmente predisposto per quanto riguarda l'emendamento del senatore Mitterdorfer ed altri. Effettivamente in sede di Commissione non abbiamo riflettuto sufficientemente su questi aspetti di tutela dell'autonomia

delle regioni a statuto speciale. Rileggendo il testo dell'articolo 9, del resto, il ricorso alla definizione del carattere unitario che presenta la legge sull'istituzione del Ministero dell'ambiente in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale è un procedimento già noto nella legislazione per vincolare le regioni a statuto speciale. Tuttavia, in questo caso è praticamente un espediente legislativo e nulla più perchè non esiste una legge di programmazione o una programmazione non legislativa per quanto riguarda la politica ambientalista: la definizione della legge non basta a dare veramente quel carattere sovraordinato, per così dire, che alla legge compete ove si definisca il suo carattere di legge di programmazione nazionale tale da vincolare le regioni a statuto speciale in sede di esercizio dei poteri di indirizzo da parte del Governo.

In altri termini, voglio dire che la definizione legislativa non basta dal punto di vista costituzionale: occorre che nella sostanza la legge integri un elemento della programmazione economica. In proposito occorre discutere, vi sono alcune perplessità da sollevare e certo la questione sarebbe da approfondire. Per di più, la funzione di indirizzo e coordinamento non è disciplinata dalla Costituzione. Siamo quindi in un campo assai delicato e, anche se nella norma viene introdotto il potere del Consiglio dei ministri, che è un potere corretto per quanto riguarda l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in base alla legge n. 382 che affida questo compito appunto al Consiglio dei ministri, direi che in linea generale è sempre più corretto che questo potere di indirizzo si eserciti attraverso la legge o con atti aventi forza di legge. Infatti nella norma viene richiamato tutto questo. Ma questa problematica è in genere disciplinata per quanto riguarda il rapporto con le regioni a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale noi abbiamo un potere particolare, anche per quanto riguarda la tutela della politica ambientale. Allora, l'articolo dovrebbe essere meglio formulato. Per non compiere scelte affrettate e per meglio riflettere, credo che sia utile accogliere il suggerimento del senatore Saporito che propone di approvare l'emendamento in modo da evitare questa con-

flittualità. Meglio dunque approfondire la materia e eventualmente disciplinarla con legge che riguardi non solo la politica ambientale, ma anche un assestamento di rapporti con le regioni a statuto speciale; cioè disciplinare in sede separata questa serie di rapporti che non riguardano soltanto l'ambiente, ma che si sono presentati in varie occasioni e per diverse materie. Quindi, noi ci pronunciamo a favore dell'emendamento presentato dai senatori Mitterdorfer e Fosson.

KESSLER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. Nel mio intervento intendo principalmente fare riferimento alla seconda parte dell'emendamento 9.2 dei senatori Mitterdorfer, Fosson e Fontanari. Ho visto con piacere che la discussione si è inoltrata anche sull'argomento dell'indirizzo e del coordinamento. Ho apprezzato molto la discussione che — cosa che avviene abbastanza raramente — ha visto finalmente il Parlamento intrattenersi doverosamente sulle distinzioni delle competenze e, quindi, delle responsabilità legislative ed amministrative dei diversi enti autonomi. Credo che accettando l'emendamento anche per questa parte che riguarda i poteri di indirizzo e di coordinamento si possa comunque stare tranquilli perchè, lo ricordo anche al collega Maffioletti, già la legge n. 382 del 22 luglio 1975, a ragione o a torto, bene o male (anche se sono d'accordo con il collega che esistono delle perplessità) ha disciplinato la materia dell'indirizzo e del coordinamento, stabilendo che questi poteri anche nei confronti delle regioni a statuto speciale vengono esercitati per atto amministrativo del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Questa norma non è stata impugnata fino a questo momento neanche dalle regioni, perchè anche noi che siamo strenui difensori delle autonomie ammettiamo che sia indispensabile che esista in sede centrale un potere di indirizzo e di coordinamento laddove l'esercizio delle competenze esiga una visione generale, il rispetto di interessi gene-

rali che influenzano naturalmente anche le competenze degli enti autonomi.

C'è poi in materia una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce il terreno sul quale i poteri di indirizzo e di coordinamento sono esercitabili e cioè quando gli interessi trascendono l'ambito dell'ente autonomo oppure quando gli interessi diventano insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale. Questa è una normativa ormai in vigore dal 1982 ed è certamente applicabile, fin tanto che quella legge non venga modificata, anche nei confronti degli enti autonomi, anche di quelli a statuto speciale. Quindi il Governo, anche accettando l'emendamento, può essere tranquillo che rimane il potere stabilito dalla legge n. 382.

Ritengo che questo secondo comma poteva essere diversamente formulato e soprattutto non avrebbe dovuto innovare rispetto alla legge n. 382 del 1975 che aveva già disciplinato — ripeto — le modalità di esercizio, da parte del Governo, del potere di indirizzo e di coordinamento. Qui questo potere viene disciplinato in una maniera almeno parzialmente diversa, il che non è corretto perchè per le altre materie che non siano quelle del Ministero dell'ambiente l'indirizzo ed il coordinamento vengono esercitati nel modo stabilito dalla legge n. 382, mentre per questo Ministero verrebbero esercitati attraverso modalità diverse e non se ne vede la ragione. Sarebbe stato molto più semplice riaffermare il principio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, ma facendo riferimento alla disciplina già esistente che è quella della legge n. 382.

Non intendo insistere. Se si fosse in sede di Commissione, probabilmente si potrebbe diversamente formulare questo articolo. Un emendamento lo avrei: basterebbe dire semplicemente che «la funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382 nelle materie previste dalla presente legge viene esercitata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'ambiente» salve le esigenze del nuovo Ministero che nasce e senza innovare la disciplina del 1982. Detto questo, ribadisco che non mi oppongo e sono per l'accoglimento dell'e-

mendamento così come è formulato, ricordando che in ogni caso la legge n. 382 può essere utilizzata anche ai fini delle materie cui si riferisce il disegno di legge che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Ai fini dello sviluppo successivo della discussione, devo far presente che quella del senatore Kessler è soltanto un'ipotesi di formulazione: siamo in una sede in cui non è possibile considerarla come una proposizione formale.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Desidero fare, signor Presidente, una richiesta di accantonamento dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti perchè la materia è delicata e c'è il rischio di pervenire a formulazioni approssimate. Il testo varato dalla Commissione effettivamente presenta dei problemi e la discussione merita un approfondimento che non può essere fatto in Aula. L'esigenza di un accantonamento mi sembra evidente ed obiettiva e pertanto formulo questa proposta.

PRESIDENTE. Io credo che preclusioni regolamentari ad una proposta di accantonamento non ve ne siano non avendo noi ancora votato; pertanto invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale proposta.

RUFFILLI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Vorrei esprimere l'augurio, signor Presidente, che l'accoglimento di questa proposta non alteri la prosecuzione dei nostri lavori per quanto riguarda la votazione di questo disegno di legge, non pregiudicando la conclusione delle votazioni che è prevista per la giornata di domani.

PRESIDENTE. Ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Ministro sia molto corretta, anche perchè noi abbiamo impegni di

calendario in base ai quali la discussione di questo disegno di legge deve essere esaurita nella seduta pomeridiana di domani. Pertanto, se il Ministro ritiene sufficiente questa precisazione, io credo che l'articolo 9 possa essere accantonato, ovviamente non oltre la seduta di domani, e che nel frattempo si possa proseguire con l'esame degli articoli successivi. L'accantonamento dell'articolo 9 non mi sembra infatti che ponga preclusioni all'immediata prosecuzione dei nostri lavori.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Se così stanno le cose, non ho obiezioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Maffioletti di accantonamento dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.

È approvata.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, desidero precisare che l'accantonamento non significa un rinvio in Commissione, ma serve a consentire al relatore, al Governo e a tutti i Gruppi di riflettere per presentare proposte possibilmente convergenti. In questi termini, noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Mi sembrava, senatore Saporito, di averlo già detto, ma *quod abundat non vitiat*.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

- a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;
- b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

« (...) servizio prevenzione dell'inquinamento e risanamento ambientale, conservazione della natura, valutazione dell'impatto ambientale; ».

Sostituire inoltre la lettera d) con la seguente:

« d) servizio affari generali e del personale; informazione ai cittadini e relazione sullo stato dell'ambiente; ».

Conseguentemente, modificare come segue le lettere C e D del quadro B della tabella A: « C) dirigente generale 1; direttore di servizio 1; D) dirigente superiore 5; vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale 5 ».

10.2 SAVORITO, MELANDRI, FIMOGNARI, LOTTI Angelo, BERNASSOLA, FAL-LUCCHI, FERRARA Nicola

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« (...) servizio informazioni ambientali e banca dati ».

10.1 PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, SCHIETROMA

Avverto che l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Pagani Maurizio e da altri senatori è da ritenersi precluso dal ritiro dell'emendamento 8.1, in quanto il Servizio informazioni ambientali e banca dati erano stati previsti da quell'emendamento che è stato successivamente ritirato.

Vorrei pregare, inoltre, il senatore Saporito di tener presente che l'ultima parte dell'emendamento 10.2 da lui presentato può più utilmente e propriamente trovare collocazione in una fase successiva della nostra discussione, dato che riguarda materia contenuta nell'articolo 15. Pertanto, invito il senatore Saporito, se d'accordo, a illustrare l'emendamento 10.2, salvo l'ultimo comma che diventerà un emendamento autonomo da prendere in esame in sede di discussione dell'articolo 15.

SAVORITO. Signor Presidente, non ho obiezioni alla sua disposizione e pertanto passo ad illustrare la rimanente parte dell'emendamento 10.2.

Noi, come Gruppo della Democrazia cristiana, abbiamo delineato in Commissione un progetto di assetto amministrativo del Ministero che non ha trovato accoglienza non solo da parte di alcuni Gruppi politici, ma neanche — e me ne dispiace — da parte del Governo. Chi si occupa di pubblica amministrazione sa lo sforzo che tanto la Funzione pubblica quanto i singoli Ministeri ed anche il Senato, attraverso ordini del giorno, indicazioni, orientamenti stanno facendo per tentare di porre ordine e disciplina nel settore degli assetti amministrativi dei vari Ministeri, cercando di facilitare lo snellimento delle procedure, la semplificazione delle strutture, anche attraverso una disciplina più moderna del personale.

È preoccupazione del Gruppo a cui mi onoro di appartenere di pervenire ad una modernizzazione dello Stato che passi attraverso la riforma dei Ministeri e soprattutto attraverso una disciplina del personale che aumenti la professionalità complessiva, per aumentare complessivamente l'efficienza della pubblica amministrazione.

Questo è il quadro entro cui noi ci siamo collocati nel giudicare il testo votato dalla Camera, le proposte del Governo e le proposte degli altri colleghi. Ci è sembrato che, nel momento in cui si compie la scelta di un Ministero senza strutture periferiche, di un Ministero di direttiva, di controllo, di vigilanza, di indirizzo generale in materia di ecologia, di impatto ambientale, cioè in una materia di tutela dell'ambiente così delicata, fosse opportuno avere una struttura di questo Ministero a livello centrale che fosse adeguata ai compiti che al Ministero stesso si andavano ad attribuire. Questo vale sia per la dotazione tecnica sia per la dotazione amministrativa.

La proposta di utilizzare nella fase transitoria personale specializzato — penso agli ingegneri, ai geologi, agli esperti che si occupano dell'assetto del territorio — proposta sostenuta dal Ministro — si trattava di 50 persone poi ridotte a 35 in Commissione — già di per sé dava l'indicazione di un Ministero tecnico che dovesse puntare tutto su professionalità specifiche e scientifiche in questo settore. Ma quando siamo andati a vedere con l'articolo 10 la struttura amministrativa ci siamo trovati, in presenza di 35 tecnici liberi battitori, se volete, con una struttura amministrativa burocratica basata su quattro direzioni generali, che significano quattro direttori generali, ispettori generali, primi dirigenti e quindi tutto il personale di ruolo dal livello ottavo a scendere. C'è la giustapposizione di una struttura snella costituita dai tecnici rispetto a una struttura burocratica che non riusciamo a vedere armonizzata in questa visione, in questo progetto di assetto amministrativo del futuro Ministero.

La nostra proposta parte da queste preoccupazioni per tentare di portare a due le direzioni generali in luogo di quattro. È vero

che si tratta di un'unica direzione amministrativa e di tre direzioni tecniche, ma la nostra preoccupazione, che si basa anche sull'esperienza, si pone in questi termini: come potranno essere armonizzati i compiti e le funzioni dei tecnici, degli ingegneri, degli esperti di cui si doterà, sia pure nella prima fase, il Ministero rispetto alle direzioni generali tecniche? Ci sarà un conflitto analogo — mi dispiace dirlo perchè ho grande rispetto per il ministro Visentini — a quello che si è verificato al Ministero delle finanze, dove non si sa se dare retta ai superiorispettori o ai direttori generali che sono la struttura tradizionale del Ministero delle finanze.

Questa è la preoccupazione che ci induce a sostenere l'emendamento. Non vogliamo essere critici, poichè non ci «ammazziamo» su questo nostro emendamento, però vogliamo sottoporre al Ministro e a questo ramo del Parlamento la necessità di avere un assetto amministrativo del Dicastero che va sorgendo che sia adeguato, efficiente, snello, che non preveda tutta questa pleora di persone: sono circa 500, un numero a nostro giudizio assolutamente eccessivo, eccedente rispetto agli obiettivi del Ministero. Che cosa chiediamo quindi? Chiediamo che il raggruppamento dei tre servizi previsti per le tre direzioni generali in un unico servizio tecnico...

MAFFIOLETTI. Direzioni o servizi?

SAPORITO. Sono servizi a cui però si pongono direttori generali. Nel progetto approvato dalla Camera ci sono tre direttori generali tecnici e un direttore generale amministrativo: noi proponiamo con l'emendamento di avere un'unica direzione generale tecnica che raggruppa i tre servizi e un unico direttore per gli affari generali del personale e anche per quanto riguarda l'informazione. In relazione a questa nostra proposta di emendamento, di conseguenza, modificiamo la seconda parte dell'emendamento di cui parlerò più diffusamente, come consiglia il signor Presidente, quando tratteremo dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, tenendo conto che, come ha appena ricordato il collega Saporito, l'ultimo comma diventerà un emendamento autonomo all'articolo 15.

RUFFILLI, *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Signor Presidente, io devo invece dichiarare la mia valutazione decisamente contraria a questo emendamento perchè mi pare che esso contraddica nella forma più palese la preoccupazione, che non pochi senatori hanno espresso nel corso di questo stesso dibattito, relativa all'eccessiva gracilità delle strutture con cui nasce il nuovo Ministero, il quale indubbiamente deve fare i conti con grandi problemi, grandi questioni e grandi enti (pensiamo agli enti energetici e ad altre colossali organizzazioni sulle quali questo Ministero deve esercitare le sue funzioni di controllo e di intervento per la tutela ambientale).

Anche dal punto di vista operativo mi chiedo con qualche preoccupazione — visto che il provvedimento sembra procedere verso la sua approvazione — come si potranno rapidamente fronteggiare i compiti che il Ministero sarà chiamato ad assolvere non appena la legge diventerà operante. Ciò che si è stabilito — tanto per limitarci ad un esempio — in materia di valutazione dell'impatto ambientale basta da solo a richiedere una struttura di carattere tecnico che non può essere sottodimensionata oltre certi limiti. Lo stesso deve dirsi del complesso dei compiti cui questo Ministero è chiamato, con amministrazioni centrali di grande rilevanza e dimensione, sicchè credo che davvero la Camera prima e poi la Commissione del Senato nell'approvare l'organizzazione dei servizi del Ministero non abbiano di certo largheggiato ma si siano attenuti al criterio del minimo indispensabile, stabilendo anche una scelta che mi sembra di assoluta importanza, cioè quella relativa alla proporzione tra i servizi tecnici ed i servizi amministrativi.

Non c'è dubbio che il Ministero, pur concentrato, come si è detto, in un organismo centrale senza rami periferici, esercita funzioni che richiedono un prevalente assetto di carattere tecnico, sicchè porre su un medesimo equilibrio di rapporti i servizi amministrativi e i servizi tecnici del Ministero stesso mi sembra non corrispondere alla vera natura dei compiti che esso deve esercitare.

Aggiungo che mi sembrerebbe davvero difficile riunire sotto un'unica direzione tecnica i tre distinti servizi che la legge prevede e che richiedono competenze e professionalità molto differenziate, sicchè noi dovremmo individuare per l'unico direttore tecnico un personaggio che riunisca in sé, al tempo stesso, la capacità di tutelare le specie floristiche più rare della nostra vegetazione, di dare un ordinamento agli impianti di riciclaggio dei rifiuti industriali, di calcolare l'impatto sull'ambiente di un'autostrada o di una raffineria di petrolio. È difficile anche solo immaginare un personaggio che riunisca in sé una così prismatica capacità di competenza in settori diversi e distanti l'uno dall'altro.

Quindi non per vocazione allo sviluppo di grandi apparati burocratici si propone tale normativa: tutt'altro. Io penso che il Ministero, se si considera solo per un momento l'enorme complessità delle funzioni cui è chiamato — che non vengono semplificate dalla concertazione con altri Ministeri, la quale, caso mai, introdurrà esigenze di ulteriore funzionalità — sia semmai criticabile — come pure molti hanno fatto — per l'esiguità della sua struttura, per cui l'impoverimento particolarmente i vertici tecnici mi sembrerebbe davvero una proposta non giustificata, vista l'importanza dei servizi che si devono svolgere e considerata soprattutto — lo sottolineo e lo ripeto — l'interdisciplinarietà delle funzioni tecniche che gli uffici sono chiamati ad assolvere.

Perciò vorrei davvero rivolgere ai presentatori di questo emendamento un vivo e cordiale invito a non insistere nel richiederne la votazione.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Saporito se ritiene di tener conto dell'invito testè rivoltagli dall'onorevole Ministro.

SAPORITO. Signor Presidente, onorevole Ministro, ho svolto, non solo a titolo personale, ma per conto del mio partito, quelle che sono le nostre preoccupazioni. Dato che il Ministro è un galantuomo, crede alle cose che ha detto e avrà la responsabilità di attuare questa legge. Spero ardentemente che abbia ragione lui e che abbiamo torto noi che abbiamo presentato questo emendamento.

A noi sembra che si tratti di una struttura elefantiaca, tenendo anche conto che il suo Ministero, signor Ministro, non ha una struttura periferica, ma soltanto centrale con cui deve coordinare e dare direttive. Comunque, di fronte alla sua richiesta cortese di ritirare l'emendamento, lo faccio volentieri, sperando — ripeto — di avere torto.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.2 è, quindi, ritirato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. ...

« 1. È istituito l'Istituto Nazionale dell'Ambiente con il compito di studiare i fenomeni relativi alla difesa e conservazione dell'ambiente, promuovere ed attuare studi e ricerche finalizzati all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di ambiente e verificare i risultati della loro applicazione.

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento la proposta di legge relativa all'attuazione dell'Istituto Nazionale dell'Ambiente ».

10.0.1 PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI,
SCHIETROMA

Ricordo che, come è stato annunciato all'inizio di seduta, su questo emendamento è stato espresso, per la parte di sua competenza, parere contrario dalla Commissione bilancio.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SCLAVI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere le parole: « Sino all'attuazione dell'Istituto Nazionale dell'Ambiente di cui all'articolo precedente, ».

11.1 PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, SCHIETROMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

« ... da 12 rappresentanti di enti e associazioni per la protezione dell'ambiente aventi carattere nazionale e 3 rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei produttori di impianti per la difesa dell'ambiente ».

11.2 BASTIANINI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

« ... da 5 esperti di problemi di ecologia e di impiantistica per la tutela ambien-

tale, di riconosciuta esperienza tecnica, economica e scientifica di cui 2 scelti tra i nominativi indicati dalle Associazioni di categoria dei produttori di impianti per la difesa dell'ambiente ».

11.3 BASTIANINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCLAVI. Signor Presidente, l'emendamento 11.1 si illustra da sè.

BASTIANINI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 11.2 e 11.3, in quanto mi sembra che gli obiettivi proposti con questi emendamenti siano raggiunti dall'emendamento in precedenza presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFILLI, *relatore*. Ho l'impressione che il collega Sclavi, avendo appena ritirato l'emendamento 10.0.1, automaticamente debba considerare precluso questo emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento 10.0.1, senatore Sclavi, ed essendo la materia strettamente dipendente, si deve considerare precluso l'emendamento 11.1.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Prima di interrompere la discussione di questo disegno di legge, per chiarezza intendo ribadire che poichè l'ultimo comma dell'emendamento 10.2 — che avevamo esaminato stralciando questo comma — riguarda in realtà una materia in un certo senso autonoma rispetto al resto dell'emendamento, il ritiro dell'emendamento non preclude — qualora ovviamente il senatore Saporito e gli altri proponenti così vogliano — che l'ultimo comma di questo emendamento venga ripre-

so in esame come emendamento autonomo in sede di articolo 15.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Essendo la seconda parte dell'emendamento strettamente collegata alla prima parte dell'emendamento stesso, essendo stata ritirata la prima parte, si intende ritirata anche la seconda.

PRESIDENTE. Questo ci agevolerà nella prosecuzione dei lavori domani.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana di domani.

Per lo svolgimento di interrogazioni e la risposta scritta ad interrogazioni

SIGNORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, mi richiamo all'articolo 151 del Regolamento per sollecitare lo svolgimento d'urgenza di una interrogazione recante il numero 3-01342 da me presentata, che si riferisce alla informazione data fino ad oggi dal Governo in tema di inquinamento radioattivo a seguito del noto episodio della nube radioattiva. Io avevo chiesto in particolare, anche rifacendomi a quanto era stato discusso in quest'Aula e a quanto era stato convenuto da tutti i Gruppi sulla opportunità di un'informazione corretta, anche in riferimento alle critiche rivolte all'URSS, che il Governo venisse qui per dare un'informazione analitica, non usando quelle strane medie generiche, interregionali, che nulla dicono delle situazioni reali di crisi, ove e quando si siano verificate. Vorrei pertanto pregarla di far presente al Governo la necessità dello svolgimento urgente di questa interrogazione.

PRESIDENTE. Desidero assicurarle, senatore Signorino, che sarà cura della Presiden-

za sollecitare il Governo per la risposta a questa interrogazione.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, volevo anch'io invitarla a sollecitare il Governo a venire a rispondere ad una interrogazione, recante il n. 3-01338, riguardante questa tormentosa questione della nube radioattiva. Contemporaneamente volevo pregarla di sollecitare al Ministro della sanità alcune interrogazioni che risalgono ad un paio di anni fa. Si tratta dell'interrogazione 4-00601 del 15 febbraio 1984, della 4-00762 del 4 aprile 1984, della 4-02242 del 24 ottobre 1985 e della 4-02335 del 19 novembre 1985. Mi fermo qui «per carità di patria».

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, per quanto riguarda la materia già richiamata dal senatore Signorino vale lo stesso impegno. Le assicuro altresì che la Presidenza solleciterà la risposta scritta alle sue interrogazioni in materia di sanità.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 100.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*:

GUALTIERI, MELANDRI, RUFFILLI, PASQUINO, BONAZZI, FLAMIGNI, BOLDRINI, ALICI, MORANDI, BASTIANINI, PAGANI Maurizio, MIANA, STEFANI, PANIGAZZI, SCEVAROLLI. — Il Senato,

appreso che il Ministro della pubblica istruzione avrebbe proposto al Consiglio uni-

versitario nazionale l'istituzione di due nuovi corsi di laurea in scienze agrarie a Ferrara e ad Ancona,

considerato che, per l'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, l'istituzione di «nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali si effettua, con procedura amministrativa, in conformità del piano quadriennale di cui al primo comma della legge stessa»,

tenuto conto che nessun piano quadriennale per lo sviluppo universitario e per l'istituzione di nuove università è stato sino ad ora elaborato, proposto ai pareri delle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati e infine approvato dal Consiglio dei ministri,

tenuto conto, altresì, che l'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge prescrive tassativamente che nel primo piano di sviluppo dovrà essere prioritariamente considerata l'esigenza di una migliore articolazione territoriale universitaria in Emilia Romagna e che la regione Emilia Romagna ha ripetutamente deliberato la realizzazione di un polo universitario in Romagna attraverso il decentramento di dipartimenti e di corsi di laurea della università di Bologna;

visto, infine, che il progetto di fattibilità per un corso di laurea in scienze della trasformazione dei prodotti vegetali, da collocare in Romagna, è stato approvato dal senato accademico dell'università di Bologna e dal consiglio di facoltà agraria della stessa università,

impegna il Ministro della pubblica istruzione a non dar corso alla sua proposta di istituire nuovi corsi di laurea o facoltà nelle varie università dell'Emilia Romagna sino a quando il piano non fisserà le condizioni del riequilibrio e non determinerà gli insediamenti.

(1-00086)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FILETTI, segretario:

MILANI Eliseo, LOPRIENO, FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri e della difesa e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso, in relazione alle drammatiche conseguenze dell'esplosione del reattore nucleare di Chernobyl:

1) che i dati di radioattività rilevati in molti paesi non sembrano, alla luce delle lacunose e contraddittorie informazioni oggi disponibili, molto distanti da quelli provocati fino al 1963 dagli esperimenti nucleari militari nell'atmosfera;

2) che nel periodo tra il 16 luglio 1945 e il 31 dicembre 1984 sono stati effettuati 1.493 esperimenti nucleari per scopi militari, di cui 967 dopo il *Partial test ban treaty*, firmato a Mosca il 5 agosto 1963;

3) che nonostante dal 1963 USA e URSS si siano astenuti da esperimenti nucleari nell'atmosfera (l'ultimo esperimento francese nell'atmosfera risale al 1974, l'ultimo cinese al 1980) non è affatto provato che i continui test nucleari sotterranei (seppure inferiori alla potenza di 150 kt, a norma del trattato sovietico-statunitense del 3 luglio 1974) non provochino alcuna conseguenza negativa nella biosfera: si deve rammentare a questo proposito lo sprofondamento dell'area soprastante il luogo dell'esplosione avvenuta il 15 febbraio 1984 nel poligono nucleare del Nevada, con il ferimento di tredici tecnici statunitensi, e l'analogo cedimento del suolo, per fortuna senza vittime, avvenuto sempre nel Nevada il 1° marzo 1984;

4) che d'altra parte la grande diffusione sul territorio europeo di testate nucleari, nonché la presenza in porti e basi navali di navi e sommergibili a propulsione nucleare, rappresenta un continuo pericolo per le popolazioni civili e per l'ecosistema anche a prescindere dalla sciagurata ipotesi di un conflitto nucleare (non sono infatti rarissimi gli incidenti che coinvolgono armi nucleari: basti ricordare il missile da crociera sovietico «impazzito» nel dicembre 1984, che ha sorvolato lo spazio aereo norvegese e finlandese prima di schiantarsi al suolo, e l'incendio di un sofisticatissimo missile *Pershing 2* che ha provocato la morte di tre militari statunitensi in una base della Repubblica

federale tedesca ai primi del gennaio del 1985);

5) che ancora più frequenti e con immediate conseguenze sui livelli di radioattività nell'acqua sono stati gli incidenti che riguardano navi e sommergibili a propulsione nucleare (per quanto riguarda l'Italia è assai fondato il sospetto che negli anni passati un guasto ai sommergibili che facevano scalo alla Maddalena sia stato all'origine di una rilevante fuga radioattiva con gravi conseguenze per la popolazione locale e per quanto riguarda gli ultimi tempi è doveroso sottolineare i forti rischi di inquinamento radioattivo che sono derivati dall'incidente occorso ad un sommergibile nucleare nei pressi di Gibilterra);

6) che tanto nell'articolo 1.2 del trattato del 5 agosto 1963 quanto nell'articolo 1.3 del trattato del 3 luglio 1974 le parti contraenti (USA, URSS e Gran Bretagna nel primo caso, USA e URSS nel secondo) si sono impegnate formalmente a proseguire i negoziati per la proibizione definitiva e totale degli esperimenti nucleari per scopi militari,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali misure il Governo italiano abbia adottato o sia in grado di adottare per garantire il massimo di vigilanza e di protezione delle popolazioni civili in relazione alla presenza sul territorio nazionale di depositi di armi e di testate nucleari;

quali misure in particolare siano state adottate o si intenda adottare in relazione alla presenza nelle acque territoriali italiane di navi o sommergibili a propulsione nucleare, vere e proprie «centrali nucleari» sulle quali le autorità italiane non esercitano alcun controllo;

quali iniziative siano state adottate dal Governo italiano in sede atlantica, nell'ambito delle Comunità europee e delle Nazioni unite e nei rapporti bilaterali con USA, URSS e gli altri paesi che effettuano esperimenti nucleari per scopi militari, affinché siano proseguiti e portati a rapido compimento i negoziati per il definitivo bando di tali esperimenti;

a tale proposito, quali valutazioni siano state fatte circa la moratoria degli esperimenti nucleari posta in atto dall'Unione So-

vietica e circa le reazioni negative degli Stati Uniti;

se il Governo ritenga compatibile con le esigenze di radioprotezione delle popolazioni civili e di approntamento di piani di emergenza per la protezione civile mantenere il segreto sul numero e sulla località dei depositi nucleari nel nostro paese, nonché sul traffico di imbarcazioni a propulsione nucleare che interessano le acque nazionali.

(2-00471)

MILANI Eliseo, FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Premesso che il Presidente del Consiglio, nel corso della conferenza stampa tenuta a Tokio dopo l'incontro con il Presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato: «Per quarant'anni le Forze armate italiane hanno avuto come compito quello di rispondere ad un'eventuale aggressione. Ma adesso è diverso. Adesso sappiamo che potrebbero crearsi situazioni in cui sarà necessario sparare il primo colpo...», gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se le dichiarazioni riportate dalla stampa rispecchino fedelmente quanto detto dal Presidente del Consiglio;

2) quale significato il Governo attribuisca a queste sconcertanti dichiarazioni che lascerebbero supporre una disponibilità all'azione militare anche in presenza di una situazione diversa dalla legittima difesa da un'aggressione (la sola ipotesi in cui, a norma degli articoli 11 e 78 della Costituzione, il nostro paese può ricorrere legittimamente ad operazioni belliche);

3) se — anche sul piano delle procedure costituzionalmente corrette — il Governo ritenga che nessuna azione militare, che non sia di immediata, proporzionata ed indispensabile risposta ad un'aggressione contro il territorio nazionale, possa essere decisa senza una formale, preventiva deliberazione del Parlamento;

4) se il Governo avverta che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio si prestano oggettivamente ad accrescere la tensione ed i rischi in una situazione già tanto complessa e pericolosa qual è la realtà del Mediterra-

neo centrale, specie dopo il bombardamento statunitense di Tripoli e Bengasi;

5) in ogni caso, se il Governo ritenga proprio dovere spiegare immediatamente al Parlamento, all'opinione pubblica ed alla comunità internazionale quali siano — a suo giudizio — le «situazioni in cui sarà necessario sparare il primo colpo».

(2-00472)

LOPRIENO, MILANI Eliseo, PASQUINO, FIORI, RIVA Massimo, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, PINGITORE, RUSSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — In relazione alle gravissime conseguenze (ancora non del tutto note e prevedibili) dell'incidente avvenuto nella centrale elettronucleare di Chernobyl e in considerazione dei rischi per le popolazioni civili e per l'ecosistema, che derivano dalla diffusa presenza sul continente europeo di analoghi impianti, gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quali siano state le ragioni che hanno impedito al Governo italiano di rendere noti tempestivamente all'opinione pubblica dati scientifici precisi e attendibili circa i livelli di radioattività nell'atmosfera, al suolo, nelle acque e negli alimenti nelle diverse regioni del paese;

2) se il Governo riconosca come l'assenza di informazioni precise e la contraddittorietà dei «messaggi» lanciati dai diversi Ministri abbiano accresciuto in questi difficili giorni lo sconcerto, la preoccupazione e il disorientamento della gente, contribuendo ad alimentare un clima di irresponsabile confusione;

3) chi ritengono competente, in base alla legislazione oggi vigente, a dettare disposizioni (quale ne sia la forma: ordinanze di divieto o semplici «consigli») per la protezione sanitaria delle popolazioni civili a seguito di una minaccia radioattiva;

4) se, nei giorni immediatamente successivi all'incidente di Chernobyl, il Governo abbia provveduto ad informare le popolazioni in cui si registravano i «picchi» più elevati di radioattività e se siano state previste e organizzate misure di protezione differenzia-

te nelle varie regioni, province e località, in relazione alla specificità delle situazioni;

5) se, alla luce di questa esperienza, il Governo riconosca che ancora si debbono predisporre piani di protezione civile che consentano di affrontare minacce radioattive, anche se provenienti dal di fuori del territorio nazionale, con la possibilità di articolare le misure precauzionali, le informazioni per la popolazione ed i provvedimenti di emergenza nelle diverse realtà locali;

6) se il Governo intenda dettare immediate disposizioni affinché siano approntati efficaci piani di emergenza e di protezione civile per le centrali elettronucleari in funzione o in costruzione nel paese, assicurando in particolare:

a) una rete permanente di monitoraggio della radioattività su tutto il territorio nazionale (e non solo in prossimità delle centrali);

b) il coordinamento degli interventi scientifici e sanitari sul piano nazionale;

c) la costante informazione delle popolazioni residenti nelle province dove sono installate le centrali circa i rischi, le misure di sicurezza, i provvedimenti di emergenza che eventualmente debbono essere adottati;

d) il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali in esercitazioni di simulazione reale;

7) se il Governo intenda rispondere immediatamente al Parlamento ed all'opinione pubblica circa le preoccupazioni che derivano:

a) dalla presenza di un poligono militare di tiro nei pressi della centrale di Borgo Sabotino (Latina), in violazione della normativa vigente sulle distanze di sicurezza intorno agli impianti elettronucleari;

b) dalla ristrutturazione dell'aeroporto militare di San Damiano, nei pressi della centrale di Caorso (Piacenza), per ospitare uno stormo di cacciabombardieri miltiruolo «Tornado» (destinati, tra l'altro, ad un impiego bivalente: convenzionale e nucleare);

c) dalla breve distanza che separa la centrale di Montalto di Castro, ora in costruzione (e di cui si progetta il raddoppio), dall'epicentro del terremoto di Tuscania del 6 febbraio 1971;

8) se il Governo riconosca che la soluzione definitiva e soddisfacente del problema delle scorie radioattive — a tutt'oggi non risolto, nonostante che da molti anni operino anche in Italia centrali elettronucleari — è una condizione ostativa indispensabile per proseguire nei programmi previsti dal PEN e quali misure il Governo stia adottando per superare finalmente l'attuale pratica di irresponsabile rinvio del problema;

9) se il Governo intenda attivarsi per un sollecito e pieno recepimento della direttiva CEE n. 80/836 e delle sue recenti modifiche n. 84/466 e n. 84/467, per la radioprotezione, riconoscendo che tale provvedimento deve considerarsi parte essenziale del programma di Governo e condizione indispensabile per procedere nell'attuazione del PEN;

10) quali ragioni hanno impedito al Governo italiano — unico, insieme alla Grecia, tra i paesi comunitari — di provvedere al recepimento della direttiva n. 82/501, relativa agli impianti ad alto rischio, che pure fissava il termine dell'8 gennaio 1984 per l'adeguamento delle legislazioni nazionali;

11) quali iniziative immediate il Governo intenda adottare per provvedere alla costituzione di un organismo autonomo per gli alti rischi, così come previsto dalla legge finanziaria 1986 e dallo stesso PEN;

12) se il Governo intenda porre la questione della sicurezza degli impianti e della predisposizione di piani adeguati per la protezione civile come vincolo fondamentale per il programma quinquennale dell'ENEA, ancora allo studio del Parlamento;

13) se il Governo italiano intenda attivarsi in sede comunitaria affinché, come già è stato fatto nel settore chimico con la ben nota «direttiva Seveso», siano fissate delle norme che impongano a ciascun paese, nel campo delle tecnologie nucleari, di comunicare tempestivamente ad un organismo centrale europeo ogni notizia che riguardi incidenti di qualsiasi dimensione e tipo che possono verificarsi negli impianti, in modo da poter garantire — almeno in ambito comunitario — quella rapida e completa circolazione di informazioni che questa volta è mancata e che è condizione indispensabile per una efficace protezione delle popolazioni civili e

per un continuo perfezionamento delle misure di sicurezza.

(2-00473)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*:

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

in base a quali dati oggettivi siano stati adottati gli allarmanti e poco convincenti provvedimenti di cui all'ordinanza ministeriale — divulgata per televisione nella serata del 2 maggio scorso e trasmessa fonograficamente ai sindaci nel pomeriggio del 3 successivo — relativi alla limitazione dell'uso di generi alimentari quali latte e verdure (ad esempio: divieto di consumare latte fresco per i bambini fino a 10 anni e consumo consentito oltre i 10 anni quando logica avrebbe voluto vietarne l'uso almeno fino all'età del completo sviluppo somatico...);

da chi, dove e con quali criteri di campionamento siano stati raccolti, forniti e verificati tali dati;

in base a quali valutazioni siano stati ritenuti costituire fattore di rischio;

per quali ragioni i dati medesimi non siano stati offerti, contestualmente alla emanazione della ordinanza di cui sopra, alla valutazione dell'opinione pubblica, soprattutto tecnica — attesa la contemporanea diffusione della notizia in base alla quale, in ogni caso, non esisterebbero situazioni di pericolo attuali — in modo da consentire a chiunque lo avesse voluto di adottare senza remore i comportamenti meglio confacenti alle proprie condizioni.

(3-01338)

LOPRIENO, MILANI Eliseo, ALBERTI, PINGITORE. — *Al Ministro della sanità.* — Gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza le ragioni tecniche di prevenzione di rischi alla salute delle popolazioni, derivanti dalla nube radioattiva che ha investito il

nostro paese dopo l'incidente di Chernobyl, che giustificano i provvedimenti presi nei riguardi della proibizione della vendita di prodotti orticoli.

(3-01339)

LOPRIENO, MILANI Eliseo, ALBERTI, PINGITORE. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza i criteri di estrapolazione dei dati dei livelli di contaminazione radioattiva dell'aria, del suolo e dei prodotti agricoli, rilevati negli ultimi cinque giorni, su cui sono stati basati i comunicati alla stampa e alla popolazione sulla pericolosità o meno della situazione in atto in quei giorni.

(3-01340)

RANALLI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che l'ENEL trasporta in questi giorni da Borgo Sabotino (Latina) al porto di Civitavecchia le barre di uranio già utilizzate nella locale centrale elettronucleare per essere mandate alla rigenerazione in Inghilterra (Serrafild), gli interroganti, interpretando le preoccupazioni diffuse nell'opinione pubblica, chiedono di sapere con urgenza:

1) se il trasporto avvenga nelle condizioni di massima sicurezza necessarie per la salvaguardia della salute dei lavoratori impegnati nel carico e nella scarica di questo materiale radioattivo;

2) per quali ragioni l'ENEL non abbia studiato il trasferimento via mare da Borgo Sabotino a Civitavecchia delle barre di uranio, essendo — come è noto — la incidentalità nettamente superiore nel trasporto su strada, con elevata esposizione al rischio dei cittadini nel caso di deprecabili incidenti;

3) se risulti al Ministro che esistano progetti esecutivi adeguatamente finanziati e, nel caso, quali siano i tempi tecnici di attuazione, per la riattivazione del porto di Anzio, messo fuori esercizio dall'insabbiamento, e che, in quanto più vicino a Borgo Sabotino, imbarcava le barre di uranio dirette in Inghilterra.

(3-01341)

SIGNORINO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che l'informazione data dal Governo sui livelli di radioattività riscontrati nel nostro paese a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Chernobyl appare sommaria e parziale, curiosamente espressa per medie interregionali;

che, secondo notizie attendibili, in diverse zone sono stati registrati picchi assai più elevati di quanto sarebbe pensabile a seguito delle medie fornite dal Governo;

che è necessario che i cittadini vengano informati con precisione sulla consistenza e la localizzazione dei fenomeni di inquinamento radioattivo, anche al fine di consigliare misure più prudenziali nelle zone in cui sono stati registrati i picchi più elevati;

che un'informazione sommaria o reticente toglie credibilità ai responsabili politici e tecnici del nostro sistema di sicurezza e di protezione civile,

l'interrogante chiede di conoscere in modo analitico, per regione e con l'indicazione dei picchi più elevati, gli esiti delle rilevazioni di radioattività nell'aria e al suolo eseguite nel nostro paese a partire dal giorno in cui è stato interessato dalla nube radioattiva.

Si chiede, altresì, di conoscere dati precisi e attendibili sui livelli di radioattività raggiunti in tutti gli altri paesi che sono stati toccati dai rilasci radioattivi della centrale di Chernobyl.

(3-01342)

PANIGAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali sono le motivazioni per le quali vengono mantenuti tuttora operanti provvedimenti ritenuti esagerati rispetto alla effettiva pericolosità e ai livelli di rischio che, secondo gli esperti del comitato tecnico-scientifico insediato dal ministro Zamberletti per seguire l'emergenza provocata dalla pioggia radioattiva, non solo sono minimi, ma vanno giorno per giorno diminuendo sia nell'aria sia nella vegetazione, per cui la situazione di pericolosità va evolvendosi positivamente.

Tenuto conto che tale decisione ha sconvolto l'opinione pubblica e i mercati nazio-

nali ortofrutticoli e del latte, con gravissimo danno economico, l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo perchè non abbia revocato e non intenda revocare un provvedimento che, oltre al danno economico delle categorie interessate, continua ad alimentare sgomento nella popolazione.

L'inopportunità dell'ordinanza viene aggravata dal fatto che i pareri sul suo mantenimento, sia a livello governativo che a livello scientifico, sono discordi.

(3-01343)

BONAZZI, PIERALLI, VITALE, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI, SEGA, POLLASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la Commissione nazionale per le società e la borsa è composta, oltre che dal presidente, da quattro commissari;

che, di questi ultimi, uno si è dimesso da ormai due anni e mezzo, un secondo resta in carica, esso pure da due anni e mezzo, in regime di *prorogatio*, e il mandato degli altri due è scaduto nel febbraio del 1986;

che da molto tempo la Commissione funziona con soli tre membri, il cui mandato è ormai per tutti terminato;

che i commissari durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola e, pertanto, la durata massima dell'incarico per la stessa persona dovrebbe essere di dieci anni;

che il ritardo nel provvedere al rinnovo, nel caso di conferma di alcuno degli attuali commissari, potrebbe determinare una sostanziale violazione della legge;

che la competenza per la nomina dei commissari spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che non risulta che il Consiglio dei ministri sia stato fino ad ora investito dell'argomento;

che lo sviluppo eccezionale delle attività della borsa, le maggiori competenze e i poteri attribuiti alla CONSOB, il moltiplicarsi delle forme nuove di intermediazione finanziaria hanno accentuato il peso di problemi irrisolti e di insufficienze antiche e persisten-

ti del mercato mobiliare e reso più rilevante e delicato il ruolo della CONSOB;

che la situazione di precarietà della Commissione, a prescindere dall'impegno e dalla competenza dei suoi membri, pregiudica obiettivamente la sua funzionalità,

gli interroganti chiedono al Presidente del Consiglio di sapere:

per quale motivo non si sia ancora provveduto, dopo due anni e mezzo, a formulare la proposta per la sostituzione del commissario dimessosi e del commissario scaduto da altrettanto tempo, nonchè, dopo alcuni mesi dalla loro scadenza, degli altri due commissari;

se non ritenga tutto questo pregiudizievole per la funzionalità della CONSOB in un periodo così impegnativo e delicato;

quando infine intenda provvedere a presentare al Presidente della Repubblica le proposte per la nomina dei nuovi commissari.

(3-01344)

DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, CARMENO, MARGHERITI, CANETTI, SEGA, VECCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che le iniziative assunte dal Governo a seguito dell'incidente alla centrale nucleare dell'Ucraina sono state caratterizzate dall'improvvisazione e dalla mancanza di ogni coordinamento tra i diversi Ministri e hanno ingenerato confusione nella pubblica amministrazione e tra le popolazioni;

che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha annunciato, il giorno 4 maggio scorso, il ritiro da parte dell'AIMA dei prodotti orticoli di cui il Ministro della sanità ha precedentemente proibito la commercializzazione, mentre a tutt'oggi tale ritiro non è iniziato per mancanza di precise disposizioni;

che, intanto, si sono determinate turbative di mercato, speculazioni, incertezze e gravi danni per i produttori orticoli e per altri operatori economici,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative urgenti si intenda assumere per porre fine a tale grave stato di cose.

(3-01345)

SAPORITO, BERNASSOLA, LOTTI Angelo, PACINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — In relazione alle voci secondo le quali la ristrutturazione della nostra rete consolare in Svizzera determinerebbe la soppressione dell'agenzia consolare di Bienne, tenuto conto:

che i nostri connazionali presenti a Bienne e nei venticinque comuni limitrofi sono circa 6.000;

che le strutture di cui attualmente dispone l'agenzia consolare sono idonee sia a svolgere il servizio pubblico sia ad accogliere i funzionari ad esso preposti;

che la paventata chiusura dell'agenzia consolare di Bienne creerebbe gravissimi disagi alla comunità italiana,

gli interroganti chiedono un urgente intervento per evitare la chiusura della sopraccennata agenzia consolare.

(3-01346)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

SALVATO. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso:

che un'amplessima zona del Vesuvio, nella parte alta di Ercolano, è stata adibita a sversatoio per i comuni di Ercolano e Portici, con danni di proporzioni inaudite;

che questo sversatoio a cielo aperto, in cui ogni giorno vengono depositate migliaia di tonnellate di rifiuti che soprattutto nella stagione calda si autoincendiano, insiste su un territorio in cui ci sono forti insediamenti abitativi e una consistente produzione agricola;

che spesso l'aria è irrespirabile e gravissimi sono i danni alla salute e i rischi di inquinamento dell'ambiente;

che in questa zona gli abitanti fanno ricorso per l'approvvigionamento idrico — in assenza di un acquedotto — a cisterne in cui raccolgono acqua piovana; cisterne scoperte in cui si depositano scorie dell'autocombustione dei rifiuti presenti nell'aria;

che, in particolare, le strade comunali (via Focone e via Castellucci) e la strada provinciale per il Vesuvio (ex via Cook) sono

diventate del tutto impraticabili, visti i cumuli di immondizie che vengono quotidianamente depositati;

rilevato:

che seri e gravi sono i pericoli per lo stesso assetto idrogeologico di questa zona peraltro ad altissimo rischio;

che ingenti sono i danni anche al turismo che in queste zone potrebbe essere una potente leva economica;

considerato:

che più volte tutto questo è stato denunciato alle autorità competenti e alla stessa magistratura;

che queste denunce non hanno sortite alcun effetto,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se si intende urgentemente intervenire;

b) le cause della lentezza dell'iter processuale.

(4-02904)

FINESTRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che in provincia di Latina sono ubicate due centrali nucleari, a sud quella del Garigliano, in attesa di smantellamento, al nord quella, in funzione, di Borgo Sabotino;

che la popolazione pontina, in riferimento all'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, è legittimamente allarmata per il pericolo cui è in permanenza esposta,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se non considerino indispensabile dare attuazione alle direttive CEE ed EURATOM nn. 82/501 e 80/836 e recepire le indicazioni emerse al Senato in occasione del dibattito sul piano energetico nazionale in relazione alla costituzione di un ente per la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio;

b) se non reputino doveroso e responsabile verificare e potenziare tutte le misure di sicurezza disposte nella centrale nucleare di Borgo Sabotino;

c) se non ritengano indispensabile portare a conoscenza dei cittadini le eventuali iniziative atte a fronteggiare qualsiasi emergenza, a garanzia della sicurezza della popolazione.

(4-02905)

GIANOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In considerazione della presenza di una numerosa colonia italiana in Argentina, dei tradizionali rapporti di amicizia con quel paese e dei suoi problemi per realizzare la ripresa dagli anni bui della dittatura militare, si chiede al Governo di conoscere il suo punto di vista sulla presente situazione in Argentina.

Si desidera sottolineare la necessità che il nostro paese contribuisca a tale ripresa in particolare dell'economia argentina, anche in relazione alla decisione, annunciata dal presidente Alfonsin, di avviare la costruzione di una nuova capitale della Repubblica, come grande operazione di ristrutturazione dell'economia nazionale.

(4-02906)

PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, RIVA Dino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

lo stato effettivo dei livelli di radioattività raggiunti in Italia a seguito dell'esplosione della centrale di Chernobyl;

se i livelli raggiunti fossero tali da giustificare i provvedimenti presi dal Ministro della sanità;

come si intende provvedere ai danni materiali diretti ed indiretti conseguenti ai suddetti provvedimenti provocati all'agricoltura, con particolare riferimento alla caduta di immagine dei nostri prodotti destinati all'esportazione, già compromessa dalle recenti vicende della sofisticazione del vino;

se e come si ritenga per il futuro provvedere affinché, in caso di emergenza, il servizio di informazione e le conseguenti decisioni vengano unificate in unica autorità;

se si ritenga opportuno disporre una indagine sullo svolgimento dei fatti relativi

alla gestione dell'emergenza radioattiva in corso.

(4-02907)

LOPRIENO, ALBERTI, MILANI Eliseo, PINGITORE. — *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Considerate le notizie diffuse alla stampa dal Ministro per la protezione civile nei giorni 30 aprile, 1, 2, 3 e 4 maggio relativamente allo stato di contaminazione radioattiva dell'aria e del suolo in diverse regioni;

considerata l'ordinanza del Ministro della sanità in base alla quale si proibisce per 15 giorni la vendita di diversi prodotti orticoli,

gli interroganti chiedono di conoscere con urgenza:

1) il livello medio di radioattività naturale riscontrato in Italia negli ultimi dieci anni, sia nell'aria che nel suolo delle regioni centro-settentrionali sottoposte a monitoraggio dai centri fissi di rilevamento;

2) l'aumento di tale livello riscontrato negli ultimi giorni, a partire dal 26 aprile 1986;

3) i radionuclidi rilevati nei campioni di suolo e di prodotti orticoli analizzati e i loro rispettivi livelli di concentrazione;

4) il livello dei radionuclidi rilevati nei foraggi freschi per l'alimentazione del bestiame nel centro e nel nord Italia;

5) il valore calcolato, per estrapolazione da tali dati, della probabile contaminazione della popolazione italiana per effetto della dieta, compresa l'acqua;

6) il valore del rischio di conseguenze negative di ordine sanitario (intossicazione, effetti a lungo termine quali tumori e malattie genetiche) valutato per la popolazione italiana;

7) il rapporto rischio-beneficio alla base dell'ordinanza ministeriale di proibizione della vendita di prodotti orticoli;

8) il rapporto tra costo delle conseguenze dell'ordinanza (perdita di produzione agricola) e vantaggi interni di eventuali spese sanitarie evitate per il trattamento di individui

eventualmente contaminati a seguito di ingestione di prodotti orticoli contaminati.

(4-02908)

DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, MARGHERITI, BAIARDI, CANETTI, SEGA, VECCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che, a seguito dell'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Chernobyl (URSS), una nube radioattiva ha investito il nostro paese;

che il Governo ha deciso in modo improvvisato e confuso dapprima di precludere la somministrazione del latte fresco ai bambini fino a dieci anni e alle donne in gravidanza e solo successivamente il ritiro, da parte delle maggiori industrie di trasformazione, del latte;

che ciò risulta insufficiente perchè si è creata una situazione gravissima determinata dal crollo dei consumi di latte fresco e dei prodotti lattiero-caseari nel loro complesso;

che non tutti i caseifici hanno le attrezzature per la produzione di latte a lunga conservazione (UHT) nè la possibilità di accedere con costi ragionevoli ai centri di ritiro per cui il latte fresco deve essere destinato alla realizzazione di formaggi che, data la contrazione di mercato, vengono obbligatoriamente destinati all'immagazzinamento;

che la situazione non si normalizzerà nei tempi brevi in quanto le ripercussioni negative si protrarranno sicuramente nel tempo;

che ciò darà un ulteriore duro colpo alla zootecnia bovina da latte del nostro paese, già profondamente penalizzata dalla scelta comunitaria di imporre le quote fisiche di produzione,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono al Governo di conoscere:

se non intenda predisporre un fondo speciale per interventi diretti all'integrazione del mancato reddito ai caseifici sociali e cooperativi nonché alle piccole e medie aziende operanti nel settore lattiero-caseario;

se non ravveda l'opportunità di applicare al settore la legge sulle calamità naturali, adeguatamente rifinanziata;

se non ritenga urgente predisporre una campagna pubblicitaria per riproporre l'immagine dei prodotti lattiero-caseari, così duramente colpita.

(4-02909)

GIANOTTI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere la situazione dell'ufficio ICE di Algeri. Si fa osservare che lo stato fisico degli uffici della rappresentanza e dei servizi è deprecabile. Gli operatori italiani che vi si rivolgono non trovano alcun ausilio, nè informativo nè operativo.

Si tenga conto che l'Algeria è stata e continua ad essere uno dei più importanti partners commerciali dell'Italia nel Mediterraneo. È, in particolare, inspiegabile che l'ufficio di Algeri non abbia rapporti con la divisione vicoli particolari di quel Governo, mentre le sole aziende piemontesi — fatta peraltro eccezione per la Fiat — hanno un volume d'affari, in questo settore, di circa 50 miliardi annui.

(4-02910)

GIANOTTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza della vicenda che ha interessato la SISMA (azienda siderurgica) di Bussoleno, in provincia di Torino. Fino ad un anno fa circa la SISMA faceva capo alla SPI, finanziaria dell'IRI per le ristrutturazioni industriali. È stata quindi ceduta ad un privato, l'ingegner Perfetti di Massa (titolare di un'azienda di sei dipendenti). Agli inizi di aprile il Perfetti ha chiuso l'azienda e licenziato i dipendenti, per i quali è oggi in forse addirittura la possibilità di accedere alla Cassa integrazione. Appare evidente che la SPI ha soltanto trasferito al Perfetti l'incombenza di chiudere l'azienda.

Sembra tuttavia che la SPI abbia riscosso, al momento della cessione della SISMA, il «premio di cessazione» previsto dalla legge n. 193. Se ciò corrispondesse al vero, avendo l'azienda continuato l'attività siderurgica sotto altra ragione sociale, si configurerebbe un vero e proprio illecito.

(4-02911)

FLAMIGNI, VITALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informati sulla situazione del carcere di Catania e in particolare sulle cause che hanno determinato la sospensione dal servizio del direttore e l'arresto di un agente di custodia.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se sui fatti e specificatamente sulle circostanze e sui metodi di gestione che hanno favorito detenuti mafiosi è stata condotta una inchiesta da parte dell'amministrazione penitenziaria e quali ne siano i risultati.

(4-02912)

FLAMIGNI, GHERBEZ. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che, per effetto della legge n. 121 del 1° aprile 1981 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, 42 marescialli di seconda classe, di cui 12 ancora in attività di servizio, già del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dalla polizia civile di Trieste, sono stati inquadrati in un ruolo ad esaurimento come sovrintendenti principali;

che l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, «Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del Personale che esplica funzioni di Polizia», prevede per detto personale la progressione di carriera seguendo le norme per l'avanzamento a marescialli di prima classe;

che il successivo articolo 57 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 336 prevede, invece che al personale che è cessato dal servizio, per qualsiasi causa, dopo l'inquadramento, venga ricostruita la carriera ai soli fini del trattamento di quiescenza,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni per le quali in entrambi i casi, sia per il personale in servizio attivo che per quello collocato in quiescenza dopo l'inquadramento, non è stata sinora applicata la procedura di cui sopra e quali provvedimenti si intende adottare per dare applicazione a norme di legge approvate oltre quattro anni fa.

Gli interroganti fanno osservare che i colleghi sottufficiali già del ruolo separato e

limitato della Guardia di Finanza e pure provenienti dalla polizia civile di Trieste, con legge 10 maggio 1983, n. 212, hanno ottenuto, con decorrenza 1° gennaio 1983, l'avanzamento al grado superiore.

(4-02913)

GIUSTINELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che l'esigenza di salvaguardare quanto resta dell'antico «castrum» di Guardea, in provincia di Terni, è stata più volte ribadita dalle istituzioni locali e regionali, da forze politiche e associazioni culturali che in esso vedono una delle testimonianze più significative della storia di una vasta area dell'Umbria meridionale, legata al dominio di Orvieto e Todi, degli Alviano, dei Baschi, della Camera apostolica, dei Chiaravalle e degli Anguillara, fino alla devastazione avvenuta intorno al 1495;

che, in un momento come quello attuale, caratterizzato da una rinnovata attenzione al patrimonio culturale del paese — giustamente definito come un «giacimento» da valorizzare nell'interesse nazionale — non appare più giustificabile una politica di abbandono di quelle che, a torto, sono ritenute espressioni di minore importanza, rispetto alle grandi emergenze storico-artistiche;

che nel caso in questione una prima manifestazione di interesse, di cui è testimonianza una richiesta di notizie da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali alla competente soprintendenza di Perugia nel corso del 1984 non ha più avuto alcun seguito conosciuto;

che successivamente, ai primi del 1985, il proprietario ha dichiarato «di essere completamente disponibile per un recupero con valida destinazione dell'imponente complesso» il quale, tuttavia, ha bisogno di urgenti interventi di manutenzione, preliminari alla stessa definizione di uno studio di massima attraverso il quale affrontare i diversi aspetti di un recupero conservativo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) le conclusioni alle quali sia pervenuto il Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine all'avviata azione ricognitiva di cui sopra;

2) le iniziative che lo stesso Ministero intenda assumere, in collaborazione con la regione Umbria, la provincia di Terni, il comune di Guardea, il consorzio dei beni culturali del comprensorio Narnese-Amerino ed altri soggetti interessati, per esaminare in concreto le possibilità di salvaguardia e recupero di Guardea antica.

(4-02914)

FONTANA, VETTORI, POSTAL. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Visto il disposto della legge finanziaria 1986 per la soppressione degli uffici postali minori, gli interroganti chiedono di conoscere:

su quali basi venga fissato il volume minimo di traffico e di operazioni indicato nella legge finanziaria 1986 e se si tenga conto delle esigenze stagionali legate al turismo, oltre che della distanza da altri uffici postali;

se, a fronte dei disagi per la soppressione di un servizio locale essenziale, è stata fatta una stima del risparmio conseguibile con un concreto programma di ristrutturazione;

quali conseguenze pratiche si avranno nella periferia montana delle province di Brescia e Trento ed in particolare in Valsabbia, in Valchiese ed in Valsugana.

(4-02915)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In relazione alla posizione assunta dall'amministrazione provinciale di Lecce in ordine alla progettata centrale elettrica a carbone in contrada Cerano (Brindisi), al limite con la provincia di Lecce, e al rapporto definitivo di impatto ambientale redatto dall'apposito comitato tecnico-scientifico, ribadendo i contenuti espressi nella precedente interrogazione, presentata dall'interrogante a suo tempo nel 1985 e rinnovando la pressante richiesta di una immediata sospensione cautelativa dei lavori di costruzione della centrale, si chiede quando il Ministro in indirizzo intenda promuovere il necessario e urgente incontro, con la partecipazione della giunta regionale e anche con l'amministrazione provinciale, per esaminare la gravità del problema

ed i pericoli derivanti al territorio del Salento per l'impianto di questa gigantesca centrale.

(4-02916)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Considerato che sono state interrotte le trattative tra le organizzazioni sindacali territoriali di Casarano (Lecce) ed i rappresentanti dell'EFIM e delle terme di S. Cesarea, in merito alla destinazione e all'utilizzo dell'albergo «Palazzo», che l'EFIM intende affidare ai privati, con conseguenze gravi per la collocazione del personale, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda rapidamente assumere a sostegno del ruolo attivo delle stesse organizzazioni sindacali, rivolto positivamente a riconfermare e a rafforzare la presenza delle Partecipazioni statali in quel territorio.

(4-02917)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro dei trasporti.* — A sostegno dell'ordine del giorno votato dal consiglio provinciale di Lecce nella sua seduta straordinaria del 21 marzo 1986, con deliberazione n. 31, l'interrogante chiede di conoscere, alla luce anche della precedente interrogazione presentata dall'interrogante già nel 1984, se non si ritiene in tempi molto stretti, come richiesto dalla stessa amministrazione provinciale di Lecce, di promuovere un apposito incontro con i responsabili del settore per considerare e verificare il piano dei trasporti afferente al territorio salentino.

(4-02918)

GIURA LONGO, POLLASTRELLI, FLAMIGNI, VITALE, BONAZZI, SEGA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che il tribunale di Viterbo (sezione II, presidente Leonasi), nella sentenza del 17 gennaio 1986, ha accertato:

1) che il colonnello Francesco Vecchio, anche su sollecitazione del prefetto *pro tempore* di Viterbo, nel settembre del 1983, aveva esercitato una indebita pressione nei confronti del maresciallo Bruno Falocco, perchè costui non perseguisse, come avrebbe potuto

e dovuto, la locale azienda Pampana-Polidori, un cui mezzo agricolo era stato sorpreso in circolazione senza targa, senza assicurazione e senza bolla di accompagnamento della merce trasportata;

2) che il medesimo colonnello aveva incautamente sporto denuncia per calunnie, avendo saputo che tale suo atto era stato oggetto di denuncia anonima all'autorità giudiziaria e ritenendo a torto che l'anonimo autore di quell'esposto potesse essere il capitano del locale nucleo di polizia tributaria il quale aveva invece, con una circostanziata relazione al generale comandante della quinta zona, denunciato apertamente questo come altri comportamenti anomali del colonnello Vecchio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per evitare che passino senza conseguenze comportamenti come quelli del colonnello in questione, lesivi dell'autonomia della Guardia di Finanza rispetto a una indebita pressione esterna e tendenti a scoraggiare l'attaccamento al dovere e al servizio da parte degli ufficiali e dei finanzieri. Questo anche in considerazione sia della necessità, generalmente accettata e positivamente perseguita, di una sempre maggiore trasparenza e correttezza nelle operazioni istituzionali della Guardia di Finanza (come lo svolgimento delle vicende processuali sullo scandalo dei petroli sta opportunamente riproponendo all'attenzione dell'opinione pubblica proprio in questi giorni), sia della circostanza, del tutto particolare ed accidentale, derivante nell'episodio qui lamentato dal fatto che il capitano comandante del nucleo di polizia tributaria

ingiustamente perseguito dal colonnello Vecchio fu già ingiustamente punito e trasferito nel lontano 1973, ai tempi del generale Giudice, per aver egli allora contestato ad un ente pubblico di Potenza di aver posto in vendita 48 quintali di formaggio avariato (come poi confermò l'autorità giudiziaria).

(4-02919)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde a verità il fatto che la società CEPRAV di Barletta, amministrata dal signor Michele Sguera, abbia monopolizzato i quattro canali di emittenza televisiva privata delle zone di Andria e Barletta, utilizzandoli per irradiare lo stesso programma televisivo nel medesimo bacino d'utenza, a danno delle altre televisioni private presenti nella zona.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Governo in merito a tale situazione.

(4-02920)

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari